



Disegno di legge AS 2111 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

(Disegno di Legge di Stabilità 2016)

Roma, 6 novembre 2015

SOMMARIO

PARTE PRIMA: EMENDAMENTI IRRINUNCIABILI

FINANZA COMUNALE	Pag. 3
NORME IN MATERIA DI GESTIONE ASSOCIATA	Pag. 29
CITTA' METROPOLITANE	Pag. 34
PERSONALE	Pag. 40
CULTURA	Pag. 51
AGEVOLAZIONI SOCIALI	Pag. 54
ACQUISTI CENTRALIZZATI	Pag. 55
SERVIZI PUBBLICI	Pag. 62
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA	Pag. 65

PARTE SECONDA

FINANZA LOCALE	Pag. 78
PICCOLI COMUNI	Pag. 91
PERSONALE	Pag. 93
ISTRUZIONE	Pag. 95
SICUREZZA	Pag. 103
AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE	Pag. 117
SERVIZI PUBBLICI	Pag. 121
PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE	Pag. 129
LAVORI PUBBLICI URBANISTICA EDILIZIA	Pag. 133
INNOVAZIONE	Pag. 135
WELFARE IMMIGRAZIONE	Pag. 137
CULTURA E TURISMO	Pag. 142
POLITICHE DI COESIONE	Pag. 144

FINANZA COMUNALE

1. Fondo integrativo IMU-Tasi

All'articolo 4, comma 8, il secondo, terzo e quarto periodo sono aboliti

Motivazione

La proposta di emendamento abolisce l'esclusione delle assegnazioni di cui al comma 8 dell'articolo 4 dalle entrate valide ai fini del rispetto del saldo finanziario 2016.

Questa limitazione mette in grave difficoltà un ampio numero di enti che in assenza di esigenze di pagamento di debiti correnti pregressi rischiano di non poter di fatto utilizzare l'entrata stessa per mantenere i livelli di spesa del 2015, già fortemente compressi dalle riduzioni di risorse operate nel tempo e dai vincoli connessi all'avvio della nuova contabilità.

Le risorse in entrata che risultano così computabili ai fini del saldo finale di competenza ammontano a 390 mln. di euro, di cui deve essere reperita copertura in termini di indebitamento netto.

2.Modifica alla disciplina della maggiorazione Tasi

All'articolo 4, comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire la parola “mantenere” con la parola “applicare”;
- b) eliminare le parole “, ove deliberata, per l’anno 2015, entro il 30 settembre 2015”
- c) aggiungere in fine le parole “per l’anno 2015”

Motivazione

La modifica permette ai comuni che hanno nel tempo mantenuto livelli di aliquote più bassi o che – con riferimento alla Tasi – non hanno applicato il tributo per l’intera platea contributiva o per ampie parti di essa, di applicare nel 2016, in deroga al blocco degli aumenti disposto dal comma 14, una quota di maggiorazione di aliquota Tasi compatibile con i vincoli vigenti nel 2015.

3.Utilizzo dei proventi di concessioni edilizie per spese di manutenzione e progettazione

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.”

Motivazione

La proposta mira a consentire ai Comuni, per gli anni 2016 e 2017, di destinare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo Unico dell'edilizia, per una quota pari al 100 per cento, a spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché a spese di progettazione delle opere pubbliche, consentendo in tal modo alle amministrazioni comunali di disporre di maggiori risorse da impiegare sugli investimenti.

4.Proroga dell'innalzamento del limite per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n.50, e successive modificazioni, le parole “sino alla data del 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “sino alla data del 31 dicembre 2016”.

Motivazione

L'emendamento proposto proroga al 31 dicembre 2016 l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare, tra l'altro, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa vigente.

5.Fondo pluriennale spese giustizia

All'articolo 4 aggiungere il comma 8 bis

8 bis “Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei Comuni, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'Economia con dotazione iniziale di 200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato Città e autonomie locali l'ammontare complessivo delle somme spettanti a ciascun Comune sede di Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i Comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene determinato – entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 - il riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto”.

Motivazione

I Comuni hanno effettuato nell'arco 2012-2015, spese pari a circa 700 milio di euro per il funzionamento degli uffici giudiziari sul territorio. L'emendamento ha la finalità di avviare un percorso di ristoro.

6. Attenuazione indennizzi per estinzione anticipata mutui degli enti locali

Aggiungere il seguente articolo:

Art.

1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

Motivazione

Anche a seguito delle rinegoziazioni dei prestiti contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti resi possibili dalle norme vigenti tra il 2014 e il 2015 è particolarmente sentita tra gli amministratori locali la rigidità nella gestione attiva del proprio debito derivante dai livelli delle penali richieste dalla Cassa per l'estinzione anticipata del debito.

Gli enti locali si trovano spesso nell'impossibilità di estinguere anticipatamente i mutui a tasso fisso più onerosi, per i quali vengono chiesti indennizzi spesso superiori al 10 per cento (e in qualche caso anche al 20 per cento) del capitale residuo. All'onerosità economica si aggiunge il rischio che amministratori e responsabili finanziari degli enti possano essere chiamati a rispondere di danno erariale proprio per l'onerosità degli indennizzi previsti.

Il livello degli indennizzi mette al riparo la Cassa da possibili squilibri nel proprio conto economico, a fronte di una raccolta postale (principale fonte di provvista) che soprattutto in anni passati godeva di rilevanti tassi di remunerazione.

Il mutamento delle condizioni del mercato finanziario i cui tassi attivi e passivi si sono fortemente ridotti negli anni, fa emergere ora il ruolo degli indennizzi come vera e propria barriera ad una gestione flessibile – ed in linea con l'offerta corrente di credito – dell'indebitamento degli enti locali, costituendo un insostenibile freno alla riduzione dell'esposizione debitoria complessiva della PA, in stridente contrasto con gli obiettivi di contenimento del debito propri della finanza pubblica nazionale.

7.Modifiche alla disciplina dell’Imposta di soggiorno

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente articolo:

Art. 4-bis.

“Modifiche alla disciplina dell’Imposta di soggiorno”

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:

a) al comma 1,

i. al primo periodo, le parole: “capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”, sono soppresse;

ii. dopo le parole “in proporzione al prezzo”, aggiungere le seguenti “o alla classificazione delle strutture ricettive”;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall’articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

c) al comma 3, primo periodo, le parole da “Con regolamento da adottare” fino a “nel predetto regolamento” sono abolite; l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:

“Nell’anno di istituzione, l’imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all’emanazione del relativo regolamento comunale, salva l’eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell’anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

Motivazione

Con la norma proposta viene superata la difficoltà derivante dalla previsione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 (“Federalismo municipale”) di un regolamento statale attuativo per l’imposta di soggiorno, pur istituita dal citato decreto.

La perdurante assenza del regolamento attuativo determina difficoltà applicative che comportano forti rischi di elusione del tributo e di contenzioso tra le categorie più

direttamente interessate e i Comuni che hanno deliberato il nuovo tributo secondo le attuali previsioni di legge.

In particolare, con le disposizioni proposte:

- *viene precisato il ruolo dei gestori delle strutture ricettive quali responsabili del pagamento del tributo con facoltà di rivalsa sul soggetto passivo;*
- *vengono espressamente richiamate le norme di rilievo generale applicabili con riferimento alla gestione dell'imposta (accertamento, riscossione, rimborsi e sanzioni);*
- *viene estesa a tutti i Comuni la facoltà di adozione del tributo, superando difficoltà applicative dovute alla precedente indicazione delle Unioni di Comuni quali possibili soggetti attivi e alla limitazione ai Comuni turistici o città d'arte sulla base di "elenchi regionali" che in molte regioni non risultano deliberati;*

Le modifiche proposte permettono dunque ai Comuni di poter deliberare sulla base di un quadro normativo di riferimento certo ed ancorato alla disciplina generale delle entrate tributarie degli enti locali.

8. Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali (ridefinizione procedura di riparto)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

Art. 4-bis

“Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali (ridefinizione procedura di riparto)”

“1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a):

A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni”.

Motivazione

La proposta normativa ha come obiettivo di ristabilire certezza dei riversamenti ai Comuni dell'addizionale sui diritti aeroportuali, che deve essere effettuata a cura del Ministero dell'Interno a determinate scadenze e su conti corrente appositi intestati ai Comuni.

Negli ultimi anni infatti il flusso dei finanziamenti è stato discontinuo e contrassegnato da mancate assegnazioni e non rispondenza degli importi dovuti ai Comuni con il totale dei passeggeri viaggianti.

La proposta di emendamento non comporta copertura finanziaria poiché si riferisce ad una più razionale procedura di riparto a fronte di gettiti già di parziale competenza comunale.

9. Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

Art. 4-bis

“Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale ”

“1. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole “al contributo unificato il processo già esente” sono sostituite dalle seguenti: “al contributo unificato il processo e le parti già esenti”

In alternativa

«All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole “dello Stato,” sono aggiunte le seguenti parole “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

Motivazione

L'art. 37, comma 6, lettera t), del decreto legge n. 98/2011 prevede l'applicazione del contributo unificato al processo tributario, introducendo il comma 6-quater all'art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115. (la modifica si applica ai ricorsi notificati dal 7 luglio 2011).

Il ministero delle Finanze-Direzione Giustizia Tributaria, con circolare del 21 settembre 2011 n. 1/DF, ha specificato che, ai fini della prenotazione a debito del contributo, sono amministrazioni dello Stato soltanto i Ministeri centrali e i loro Uffici periferici, cui sono equiparate le Agenzie fiscali che gestiscono tributi erariali, escludendo quindi gli Enti locali. Molte commissioni tributarie regionali avanzano la richiesta di pagamento del contributo per gli atti di appello (principale ed incidentale) proposti dai comuni.

Si ritiene che anche a normativa vigente si possa escludere l'applicazione del contributo unificato, stante la previsione di esenzione contenuta nell'art. 10 del D.P.R. n. 115/2002 che dispone che «non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura». A ciò si aggiunga che l'articolo 5, comma 1 della tabella allegato B al D.P.R. n. 642/1972, nel testo oggi vigente, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con esclusione dei soli ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.

10.Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

Art. 4-bis

“Facoltà di regolamentazione dell'Imu da parte dei Comuni”

“1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:
“5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni”.

Motivazione

L'integrazione proposta recupera in modo esplicito alcune delle facoltà regolamentari vigenti ai fini dell'ICI, recate dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997. Si tratta della possibilità di determinare in casi eccezionali diverse scadenze per il pagamento del tributo, di evitare l'applicazione di sanzioni in caso di pagamenti irregolari ma non insufficienti effettuati da un contitolare in luogo di un altro contitolare, di regolare alcuni aspetti particolari dell'imposizione sulle aree edificabili (facoltà di rimborso per le aree divenute inedificabili, possibilità di definire valori parametrici per l'accertamento delle aree edificabili, determinazione di requisiti per poter considerare agricoli terreni edificabili a norma degli strumenti urbanistici vigenti); di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali.

Interventi sul Patto di stabilità e sui vincoli gestionali e di bilancio

11. Regolazione nazionale dei saldi finanziari 2016

Dopo il comma 18 dell'art 35 inserire il seguente comma:

Comma 18-bis.

Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «<http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it>» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti, tenendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra l'importo dell'avanzo di amministrazione libero accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2015 e l'ammontare del fondo pluriennale vincolato stanziato per l'anno 2016.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, nel biennio successivo, è attribuita una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.

Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma 8, emergano spazi finanziari non utilizzati superiori al 3% del valore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di competenza, l'ente locale è penalizzato di un importo pari al 50% dell'inutilizzo sopra indicato nella determinazione del saldo, o del vincolo finanziario equivalente, relativo all'anno 2017.

Motivazione

La redistribuzione degli spazi finanziari in corso d'anno, sulla base dell'esperienza del Patto di stabilità degli scorsi anni, non ha permesso di assicurare un equilibrio soddisfacente tra enti con eccessi di spazi ed enti in deficit. Una problematica analoga si pone nel 2016 con riferimento al nuovo saldo basato sulla competenza finale potenziata

11 BIS Sanzioni per violazioni del patto di stabilità per annualità pregressi derivanti da difformi interpretazioni norme finanziarie

All'articolo 35 , comma 1, secondo periodo, sostituire le parole “ ..o relativo agli anni precedenti..” con il seguente periodo : “Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a circoscrivere l'effetto delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità solo agli enti che abbiano visto riconosciuto lo sforamento in anni successivi per effetto di sentenze della Corte dei Conti per non corretta imputazione delle poste nei capitoli di bilancio, per gli anni 2013 e 2014.

12. Ampliamento delle risorse utilizzabili per l'estinzione di prestiti obbligazionari

All'articolo 35, inserire, infine, i seguenti commi:

“20-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole “al 31 dicembre 1996”, sono aggiunte le seguenti: “e alla conversione dei prestiti obbligazionari”.

20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'art.35, comma 7, le parole “Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili” sono soppresse.

20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento.”

Motivazione

Per far fronte alle minori risorse disponibili si rende necessario porre in essere tutte le azioni necessarie a ridurre la spesa corrente tra cui l'ampliamento degli strumenti di rinegoiazione del debito.

La norma proposta consente l'utilizzo di tutte le fonti disponibili, compreso l'avanzo e la ristrutturazione del debito mediante accensione di nuovi prestiti, sopprimendo il vincolo di utilizzo esclusivo dei proventi da dismissioni che limita fortemente il rimborso dei prestiti obbligazionari.

L'art. 41, comma 2, della Legge 28-12-2001 n. 448, a seguito della modifica di cui al proposto comma 9-bis verrebbe riformulato nel modo seguente:

2.Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996 e alla conversione dei prestiti obbligazionari, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoiazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.

La proposta di cui al comma 3 modifica la legge n. 724 del 1994 nel senso di abolire l'obbligo provvedere esclusivamente mediante i proventi di dismissioni immobiliari al rimborso anticipato di obbligazioni emesse dall'ente.

Al fine di facilitare la riduzione del debito o la sua ristrutturazione, l'emendamento consente infine di finanziare eventuali penali o indennizzi con entrate straordinarie.

13. Contributo statale in conto interessi sui mutui degli enti locali – Revisione dei criteri di accesso al fondo

Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole “attivate nell'anno 2015” sono sostituite da “attivate negli anni 2015 e 2016” e le parole “dal 1° gennaio 2016” sono sostituite da “dal 1° gennaio 2016 per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, o da data successiva per le operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2016”;

b) al secondo periodo, le parole “entro il 28 febbraio 2015” sono sostituite da “entro il 29 febbraio 2016”.

Motivazione

Il comma 540 della legge di stabilità 2015 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015, il cui ammortamento decorrerà dal 1° gennaio 2016 secondo modalità già stabilite con apposito decreto del Ministero dell'interno.

Estendendo la possibilità di accedere a tale fondo per gli enti locali che attiveranno operazioni di indebitamento nei primi mesi del 2016, il correttivo proposto intende accogliere in modo tempestivo e funzionale le rilevanti modifiche normative che nel 2016 interverranno nel quadro finanziario degli enti locali. In particolare, si ritiene che la proposta emendativa in questione possa costituire un valido strumento per soddisfare, almeno in parte, le mutate istanze di programmazione e gestione finanziaria che, nel comparto degli enti locali, il passaggio dalle previgenti regole del patto di stabilità interno al nuovo saldo di competenza potenziata inevitabilmente comporterà.

DISCIPLINA DISSESTO E PRE DISSESTO

Piani di riequilibrio (cd pre-dissesto)

14.Modifiche alla disciplina del pre-dissesto art. 243-bis comma 9 lettere b) e c)

Art. xx

All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 :

- sostituire le lettere b) e c) con le seguenti

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, , finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:

1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;"

- dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato".

Motivazione

L'attuale previsione normativa prevede un taglio netto del 10%, da programmare nei primi tre anni di adesione alla procedura, delle prestazioni di servizio, intervento 03, della spesa corrente. Nel computo, devono essere incluse anche le spese con specifico finanziamento a carico del bilancio di altri enti. Poiché il taglio percentuale deve essere calcolato sull'intero importo della spesa rientrante nell'intervento 03 (precedente classificazione di bilancio), la previsione di un taglio del 10%, combinata all'impossibilità di comprimere spese legate a finanziamenti specifici, determina, di fatto, l'applicazione di una percentuale di taglio superiore a quella prevista. Inoltre, la formulazione del taglio basata sul target di spesa,

piuttosto che sulla mera riduzione lineare da misurare al termine del periodo di riferimento, garantisce il raggiungimento dell'obiettivo stabilito dalla legge contenendo, entro limiti maggiormente accettabili in relazione all'attuale congiuntura economica, il sacrificio imposto alla collettività.

Analogamente, il termine di tre anni per il raggiungimento del target non appare congruo rispetto alla possibile durata massima del piano. L'estensione del periodo entro il quale il target di risparmio deve essere raggiunto appare più in linea con la previsione di durata massima del piano.

Inoltre, con la lettera c-bis) è introdotta la facoltà per l'ente aderente alla procedura pluriennale di riequilibrio di compensare, nel corso del quinquennio, le misure di rientro e contrazione della spesa corrente compensandone l'effetto totale pur non rispettando le specifiche prescrizioni. Si tratta di una scelta legata al fatto che ciascun ente, in attuazione di proprie scelte di carattere puramente gestionale, potrebbe avere necessità di allocare diversamente le somme in bilancio. La normativa attuale non prevede tale facoltà, determinando un evidente vulnus in termini di autonomia degli enti.

15. Tutela degli accordi sottoscritti con i creditori nella gestione dei piani di riequilibrio pluriennali (Art. 243-bis, comma 7, D. Lgs n. 267 del 2000)

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“20-bis. All'articolo 243-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

“7-bis. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

7-ter. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

7- quater. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Ugual disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.”

Motivazione

Gli enti locali che non riescono a garantire i servizi pubblici essenziali o il saldo della propria esposizione debitoria con gli ordinari strumenti di bilancio possono dichiarare dissesto o, in alternativa, adire le procedure dell'art. 243-bis del DLgs. n. 267/2000. La dichiarazione di dissesto concede all'organo straordinario di liquidazione cinque anni di tempo per saldare i debiti in base alla sottoscrizione di appositi accordi transattivi con i creditori. In base al principio della non fallibilità degli enti pubblici, la quota di debito eventualmente non soddisfatta dalla liquidazione non si estingue, ma torna in capo all'ente locale al termine della gestione del “dissesto”. Ai sensi dei commi 2-4 dell'art. 248 del TUEL nel quinquennio della liquidazione sono inibite le azioni esecutive, i crediti non maturano interesse e i pignoramenti eseguiti non vincolano l'ente e il tesoriere:

248. Conseguenze della dichiarazione di dissesto.

2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 [il rendiconto della gestione liquidatoria, da redigersi a cura dell'organo straordinario di liquidazione entro 60 giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento e da trasmettersi all'organo regionale di controllo e all'organo di revisione (c. 11, art. 256) n.d.r.] non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.

4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.

Tali previsioni, a garanzia dei creditori che sottoscrivono transazioni e della gestibilità del debito da parte dell'organo straordinario di liquidazione, tutelano la massa attiva garantendone la disponibilità all'organo liquidazione, evitando che le risorse dedicate alla gestione del debito vengano aggredite dai creditori che non intendano sottoscrivere accordi transattivi. La fattispecie del "dissesto", dunque, contempera l'interesse pubblico dell'ente a garantire un congruo periodo di gestione del debito pregresso a valere sulle risorse censite senza subire aggressioni patrimoniali e gli interessi privati: a) dei creditori che giungono a risoluzione transattiva del rapporto con l'ente circa la certezza e disponibilità delle risorse per la liquidazione del credito; b) dei creditori che non sottoscrivessero accordi transattivi a non dover subire riduzioni forzose del valore (nominale) del credito che, superata la fase di "congelamento" della gestione liquidatoria, non viene a decadere per effetto della procedura, ma recupera la sua piena validità al termine della liquidazione dell'ente.

La procedura introdotta con l'articolo 243-bis del TUEL non prevede questa articolata ed equilibrata composizione di tutela dei molteplici interessi pubblici e privati: la tutela dalle azioni inibitorie è limitata alla fase di predisposizione ed esame del piano di riequilibrio e durante questo periodo il credito continua a maturare interessi. Al fine di consentire anche in questo caso l'articolata composizione di interessi configurata nel caso di dichiarazione di dissesto, appare necessario replicarne forme e modalità anche nella procedura del riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis.

A tale scopo si estende dunque la seguente proposta di emendamento aggiuntivo all'articolo 243-bis del DLgs 267/2000, che applica alla procedura del riequilibrio finanziario i medesimi istituti previsti dall'articolo 248.

16. Dissesto finanziario. Rifinanziamento "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali"

All'art. 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174

- le parole "Per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2012 - 2017"
- le parole "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015".

Motivazione

La norma proposta è finalizzata al rifinanziamento, anche sulla scorta delle positive esperienze pregresse, del Fondo previsto dall'art. 3-bis del decreto legge n. 174 del 2012, anche per il triennio 2015-2017 per un importo massimo di 30 milioni di euro annui, attraverso l'utilizzo di economie che risultano già disponibili presso il Ministero dell'Interno. Inoltre, la norma estende anche agli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2015 (e non più fino al 10 ottobre 2012, data di entrata in vigore del dl 174) la possibilità di richiedere il contributo previsto dall'articolo.

16 BIS Dissesto – inclusione Erario tra i creditori

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“20-bis. All'art. 258 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole “può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori”, aggiungere le seguenti: “ivi incluso l'Erario”.

Motivazione

La norma proposta mira a comprendere anche l'Erario tra i creditori dell'ente dissestato per i quali l'organo straordinario di liquidazione può proporre un accordo transattivo per il pagamento di una quota parte del credito vantato.

In tal modo, l'Erario viene incluso espressamente nella massa dei creditori per i quali è data la possibilità di stipulare accordi transattivi.

17. Dissesto. Estensione termine per il ripiano del debito residuo

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“*20-bis.* I comuni che sono stati inclusi nell' elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto legge n.159 del 1° ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 222 del 29 novembre 2007 e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'Interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni”.

Motivazione

La norma proposta consente agli enti in dissesto che abbiano presentato il piano di estinzione dei debiti di ripianare il debito residuo in 10 anni, anziché in 3, equiparando il termine a quello previsto dall'art. 243-bis comma 5 del TUEL per il ripiano del piano di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti in pre dissesto. Analogo termine è previsto per la rateizzazione del pagamento dei debiti fuori bilancio.

18. Allineamento a 30 anni del piano di riequilibrio ex art 243-bis TUEL

All'art. 35 (Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali) aggiungere il seguente comma:

“Gli Enti che nel corso del 2013 e 2014 hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio nonché l'eventuale disavanzo comunque accertato, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i medesimi Enti a tal fine possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano di riequilibrio pluriennale in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti, di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell'art. 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

Motivazione

La disciplina del c.d. predissesto è entrata in vigore precedentemente all'avvio della riforma della nuova contabilità. Gli enti che nel 2013 o 2014 hanno presentato o hanno avuto approvata la richiesta di adesione al predissesto, sono stati chiamati prima degli altri, a causa dello squilibrio rilevato nella gestione, ad avviare la revisione straordinaria dei residui.

La normativa relativa al predissesto prevede infatti il ripiano del disavanzo derivante da tale operazione in 10 anni, periodo della durata del piano di riequilibrio. Dal 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità che ha imposto una revisione straordinaria dei residui per tutti gli enti locali, con la possibilità di assorbire l'eventuale disavanzo da essa scaturente in un arco temporale di 30 anni. Anche gli enti in predissesto sono stati chiamati, nel bilancio ordinario, ad effettuare tale nuova revisione dei residui.

Gli enti che hanno adottato il predissesto prima del 2015 si trovano quindi con una quota del disavanzo da recuperare più celermente, in 10 anni, e una quota da ripianare in 30 anni, con evidente svantaggio rispetto alla generalità degli enti locali, che possono recuperare tale disequilibrio in 30 anni. Parimenti si rileva una situazione di svantaggio rispetto agli enti che accedono al predissesto nel 2015, poiché gli stessi hanno già realizzato la revisione straordinaria dei residui secondo le regole della nuova contabilità, con la possibilità quindi di ripianare il disavanzo scaturente in 30 anni. Con il presente emendamento si chiede quindi di rendere omogeneo il periodo per il recupero del disavanzo, stabilendo un unico arco temporale di 30 anni, e consentendo di superare gli effetti della sovrapposizione delle normative sul predissesto e sulla nuova contabilità, per gli enti che hanno presentato il piano di riequilibrio pluriennale antecedentemente al 2015.

19.Utilizzo dei risparmi derivanti da rinegoziazione dei mutui

All'art. 35 (Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali) aggiungere il seguente comma:

“All'art. 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n.125, è aggiunto il seguente comma 2-ter:

2-ter: “Gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione”

Motivazione

Con il presente emendamento si richiede di consentire agli enti in predissesto di utilizzare, durante tutta la durata del piano di riequilibrio pluriennale, i risparmi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui senza vincoli di destinazione.

RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI

20. Norme in materia di riscossione delle entrate locali

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

Art. 4-bis

“Norme in materia di riscossione delle entrate locali”

1. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero per il tramite del Consorzio di cui all'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l'Associazione Nazionale Comuni Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2.

2. Il Consorzio di cui al comma 1 cura in particolare:

a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria, mediante affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali ottimali;

b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo Equitalia.

3. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funzionamento del Consorzio, nonché le modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pubbliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impositori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.

4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;

b) all'articolo 53:

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Albo per la gestione delle entrate degli enti locali”;

ii) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole “con esclusione di qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente all'ente locale impositore”.

5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore 1° settembre 2015 e si applicano anche ai contratti in corso.

6. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da “ed è” fino a “446” sono soppresse.

7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

8. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Motivazione

La modifica proposta, in linea con i principi contenuti nella delega fiscale, è volta a dare una soluzione alle problematiche scaturenti dall’attuale assetto del governo delle entrate dei comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, privilegiando forme eminentemente pubblicistiche della relativa gestione, anche in considerazione della natura delle funzioni di interesse e dell’inopportunità, come dimostrato dalle vicende relative ad alcuni grandi concessionari, di affidare totalmente poteri autoritativi della massima delicatezza a soggetti completamente privati, favorendo, in pari tempo, la realizzazione di economie di scala.

Si prevede, in buona sostanza, la costituzione di un Consorzio per l’esercizio delle varie fasi di gestione delle entrate degli enti, anche nell’intento di soddisfare al meglio le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione, così da garantire all’ente locale certezza nelle risorse disponibili, che non esclude affatto, in ogni caso, forme di collaborazione con soggetti privati.

Per conto degli enti e tramite il Consorzio (in alternativa alla gestione diretta o tramite società interamente partecipate), le attività di liquidazione, accertamento e di riscossione volontaria dei tributi saranno svolte da soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure ad evidenza pubblica e nell’ambito di bacini di erogazione del servizio in grado di assicurare maggiore affidabilità all’azione dei soggetti privati dedicati. Le attività di riscossione coattiva, verranno invece curate dalle società del gruppo Equitalia, sempre che l’ente locale non scelga, anche in questo campo, di operare direttamente o attraverso società interamente partecipata.

La costituzione, la disciplina e le modalità di funzionamento del Consorzio, i criteri di determinazione del compenso dovuto dai comuni e quelli necessari per affermare la diretta responsabilità nei confronti degli enti impositori dei soggetti (società aggiudicatrici delle gare e società del gruppo Equitalia) che svolgono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, saranno regolati da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.

La norma proposta non comporta oneri per la finanza pubblica e può anzi produrre effetti positivi in termini di miglioramento della capacità di riscossione delle entrate locali.

NORME IN MATERIA DI GESTIONE ASSOCIATA

1. Semplificazione, incentivazione e premialità

Aggiungere il seguente articolo:

Art.

1. I consigli delle città metropolitane e delle provincie, su proposta del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, nonché su proposta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano annualmente un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attraverso Unioni o convenzioni.
2. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non meno di tre funzioni fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informatici.
3. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi sottoposto per la definitiva adozione alla votazione della conferenza dei sindaci.
4. I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione e alla costituzione di Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di fuori dei piani suddetti.
5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.
6. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni possono entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, deliberare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a livello comunale. In tal caso, l'Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli Comuni e nella gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.
7. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 15 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito.
8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1° gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione.

9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.

10. Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione intercomunale e semplificazione degli enti territoriali, il contributo statale di cui all'art. 1, comma 730, lettera a), ultimo periodo, è prorogato al triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 milioni di euro annui per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera f-ter), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

11. All'art. 1, comma 730 della legge 147/2013, alla lettera a) del comma 380-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni.

12. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142 e s.m.i, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.

13. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.

14. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.

15. All'art. 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma 128 bis "in tutti i programmi di derivazione dell'Unione Europea e cofinanziati da stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'art. 14 comma 28, del n. 78/2010 convertito in legge n. 122 / 2010.

16. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo.

Motivazione

I fondi statali per l'incentivazione alle Unioni di Comuni ed alle fusioni, rispettivamente pari a 30 milioni di euro ciascuno, sono in scadenza nel 2016 ed erano previsti per un solo triennio.

Si propone di rifinanziare tali fondi prevedendone nel contempo un maggiore importo per il successivo triennio 2017-2019, in considerazione dello sviluppo in essere rispetto a tali tematiche.

2.Sospensione termini gestioni associate

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo xxx

“1. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i termini di cui al comma 31-ter, dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122 e s.m.i, sono sospesi in relazione alla revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali e all’attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.”

Motivazione

La previsione normativa sull'obbligatorietà dei processi associativi per le funzioni fondamentali dei piccoli Comuni, con vincoli spesso inattuabili e di varia natura, necessita di una revisione sia per le oggettive difficoltà nel realizzare processi di gestione associata efficienti con i vincoli attuali, sia in relazione al complesso riordino delle Province come previsto dalla legge 56/2014, nonché tenendo conto delle normative regionali che sono state emanate nel frattempo in maniera non sempre organica e in alcuni casi non ancora intervenute.

Per una reale ed efficace costruzione di tali processi associativi che l'ANCI sostiene da sempre, occorre innanzitutto un quadro normativo più incentivante, premiale e semplificato, sia a livello statale che regionale, prendendo atto delle forti criticità tuttora esistenti e che non hanno prodotto i risultati auspicati dal legislatore, pur registrandosi un forte impegno in tal senso da parte delle Amministrazioni locali

3.Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“20-bis. All’art. 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole “è costituito dal quinto livello” è aggiunto il seguente periodo:

“Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello”.

Motivazione

La norma propone l'adozione di un modello semplificato del piano dei conti integrato, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Infatti, l'attuale modello del piano dei conti integrato richiede uno sforzo eccessivo per le amministrazioni più piccole, le quali hanno sicuramente un'articolazione di bilancio meno complessa rispetto alle altre realtà comunali di maggiori dimensioni demografiche.

4.Fusioni

Art.35

All'articolo 35 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2 bis

“I comuni istituiti in seguito a tutti i processi di fusione previsti dalla legge che hanno concluso tali processi a decorrere dall'anno 2011 sono tenuti al rispetto degli equilibri di cui al comma 2 dal quinto anno successivo a quello della realizzazione della fusione.”

Motivazione

L'emendamento mira a mantenere il vigente sistema di incentivazione delle fusioni tra Comuni all'interno del nuovo quadro di equilibri finanziari determinato dalla sostituzione dei vincoli del patto di stabilità con i vincoli della legge 243/2012.

L'articolo 35 comma 2 della finanziaria abolisce i vincoli del patto e li sostituisce con l'equilibrio tra entrate e spese finali in coerenza con le previsioni della legge 243/2012.

Si viene a creare un nuovo quadro di equilibri finanziari all'interno del quale è necessario ricostruire il sistema di incentivazione delle fusioni.

La questione è essenziale se si vuole che il processo positivamente avviato realizzi nuovi risultati ed ha una grande rilevanza nello sviluppo delle fusioni già realizzate.

Lo studio di fattibilità che ha accompagnato i processi di fusione ha avuto nel piano delle opere pubbliche uno degli elementi che più hanno interessato le popolazioni.

Il piano delle opere pubbliche è stato uno degli elementi principali che hanno determinato il risultato dei referendum consultivi.

I piani sono stati fatti sulla base della vigente legislazione che non assoggettava i comuni che hanno realizzato fusioni dai vincoli del patto di stabilità.

Le amministrazioni hanno quindi programmato le opere avendo come riferimenti l'equilibrio della situazione corrente e la capacità di indebitamento.

Su questa base sono stati predisposti piani triennali di manutenzioni e nuove opere (per lo più strade ed edilizia scolastica) assolutamente coerenti con le prevedibili disponibilità finanziarie. Effettuata la fusione e effettuato il complesso e delicato lavoro di riorganizzazione degli uffici le amministrazioni si sono impegnate nella progettazione e nelle conseguenti procedure di gara. Il venir meno delle incentivazioni previste rende impossibile realizzare le opere programmate la cui realizzazione è stata in pratica sancita da un referendum.

CITTA' METROPOLITANE

1. Personale con contratto a tempo determinato delle Città Metropolitane

Aggiungere il seguente articolo

Art. xxxx

(Personale impiegato con contratto a termine
presso le Città metropolitane)

“ Nelle more dell’attuazione di processi di mobilità definiti dall’articolo 1, commi da 421 a 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le città metropolitane possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in essere ai sensi dell’articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, e ai sensi dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016.”

2. DIRITTI DI IMBARCO

Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

Art. 4-bis.

“Imposta delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti”

“1. Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'art. 2 della L. 350/2003. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro due mesi dal verificarsi del presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 29 febbraio 2016. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di imbarco portuali di cui all'art. 28 della L. 84/1994 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'art. 28 della L. 84/1994 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30% dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal comma 2.

Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

2. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

3. Per il 2016 i tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° marzo 2016; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro il 29 febbraio 2016, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.

4. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al 29 febbraio 2016 e, per gli anni successivi, al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.

Motivazione

L'istituzione delle Città metropolitane costituisce un importante passaggio nel riassetto anche istituzionale dei governi territoriali. La crisi finanziaria delle Province rischia di coinvolgere anche l'avvio della nuova istituzione locale, a fronte di significative ulteriori funzioni attribuite dalla legge alle Città metropolitane.

La norma proposta permette di assicurare un'ulteriore e specifica entrata alle Città metropolitane in attuazione dell'articolo 24, comma 4, del d.lgs. n. 68 del 2011, la cui previsione è finora rimasta inattuata.

Al fine di assicurare la disponibilità immediata del nuovo strumento fiscale la norma proposta istituisce direttamente il tributo sull'imbarco/sbarco dei passeggeri nei porti ed aeroporti siti nel territorio delle città metropolitane, anziché rimandare ad un successivo provvedimento attuativo.

Il riparto dell'entrata tra le Città metropolitane viene articolato in due quote, la prima direttamente calibrata sul gettito territorialmente acquisito, la seconda in base ad accordo

presso la Conferenza Stato-Città, al fine di perequare l'entrata sulla base di criteri di dimensione e di fabbisogno, a contrasto dell'ampia variabilità del gettito direttamente acquisibile in ragione della diversa collocazione delle infrastrutture portuali e aeroportuali. Il campo di applicazione del tributo viene esteso sulla base di una misura fissa (1 euro) ai siti portuali ed aeroportuali non facenti parte del territorio della città metropolitana, ma collocati nell'ambito del più vasto territorio regionale, in considerazione delle capacità attrattive della città metropolitana e della diseguale distribuzione territoriale di porti ed aeroporti. Parte dell'entrata determinatasi per effetto del nuovo tributo viene riassegnata al Comune ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale per essere impiegata per il finanziamento della manutenzione delle opere pubbliche connesse con l'attrattività turistica e con la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3.Revisione della disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione e del contributo del comparto "Province" alla finanza pubblica.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Articolo 4-bis - Revisione della disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione

1. Al fine di garantire annualmente il concorso delle province e delle città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica, l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'art. 56 del D.Lgs. 446/1997 e all'art. 24 del D.Lgs. 68/2011 è soppressa.
2. A decorrere dall'anno 2016, è istituita l'imposta erariale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il gettito derivante dall'imposta di cui al precedente comma è integralmente destinato a sostituire il concorso delle province e delle città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica derivante delle misure previste a tale scopo dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Le formalità di cui al comma 2 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e sono assoggettate all'imposta, nella misura determinata con il decreto di cui al comma 8, da corrispondersi al momento della richiesta.
5. Il soggetto incaricato della riscossione coincide con l'ufficio titolare del pubblico registro automobilistico, quale soggetto incaricato di detenere un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
6. Il soggetto di cui al comma precedente provvede al riversamento allo Stato, senza onere alcuno e secondo modalità e tempi stabiliti con il citato decreto.
7. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.
8. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo principi di proporzionalità validi per l'intero territorio nazionale, commisurati alla potenza dei veicoli ed in misura non inferiore a quella massima prevista per la soppressa imposta provinciale di trascrizione.
9. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta ed i relativi controlli, nonché i dati e i documenti che l'ufficio titolare del pubblico registro automobilistico deve trasmettere all'Amministrazione Finanziaria e le relative modalità di trasmissione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

10. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto di cui al comma 8, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
11. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.
12. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
13. Le controversie concernenti l'imposta, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
14. Le Autonomie Speciali provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

Motivazione

Il presente emendamento consente di modificare l'attuale meccanismo di contribuzione del comparto Province e Città metropolitane alle manovre di finanza pubblica sostituendo il sistema del taglio e del riversamento di quota parte dei tributi provinciali e metropolitani con la cessione integrale di un tributo.

Con questo emendamento viene superato il meccanismo di riparto della manovra tra comparti non più omogenei in termini di competenze e funzioni assegnate e si garantisce una maggiore sostenibilità delle manovre di finanza pubblica.

Con il ripristino di un unico tributo a livello nazionale si superano le problematiche connesse alla diversa tariffazione esistente a livello territoriale che ha spesso generato oscillazioni di gettito per singoli Enti e per l'intero comparto.

Il tributo unico nazionale consente di gettare le basi per la creazione del documento unico dei veicoli di cui alla Legge 125/2015.

Il tributo nazionale consente di avere un flusso di cassa quotidiano per il bilancio dello Stato in luogo dell'attuale sistema di riscossione delle somme che i singoli Enti devono riversare come contributo alla finanza pubblica.

PERSONALE

1. Turn over del personale

All'art. 16, il comma 9 è soppresso.

Motivazione

Al comma 9 dell'art. 16 è previsto che per gli anni dal 2016 al 2018 i Comuni possano procedere ad un turn over pari al 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente. Tale misura appare ingiustificata e particolarmente critica per i Comuni, in quanto impedisce agli stessi di dare seguito ad una programmazione dei fabbisogni strettamente connessa all'erogazione dei servizi alla cittadinanza, e azzerava ogni possibile margine per attuare il ricambio generazionale, reso indispensabile in ragione dell'invecchiamento della popolazione lavorativa determinata proprio dalle politiche di contingentamento del turnover attuate negli ultimi anni. (sulla base dei dati del Conto annuale della Ragioneria generale dello Stato, nel 2013 – ultimi dati disponibili - solo il 12% dei dipendenti comunali ha meno di 40 anni, percentuale che scende al 2% per i dirigenti, mentre oltre il 60% ha più di 50 anni, percentuale che supera il 70% per i dirigenti).

Questo drastico restringimento della capacità assunzionale è peraltro in controtendenza rispetto alle scelte fatte solo un anno fa dal Governo e dal Parlamento con il decreto legge n. 90/2014 che, anticipando alcune misure urgenti per la riforma della PA, ha previsto l'ampliamento del turn over nei Comuni all'80% delle cessazioni già dal 2016, per arrivare al 100% a partire dal 2018.

Occorre inoltre ricordare in questa sede che i Comuni sono già di fronte ad un sostanziale blocco del regime delle assunzioni conseguente all'estremo ritardo con cui si sta dando attuazione al processo di mobilità del personale soprannumerario delle Città metropolitane e delle Province, blocco che si è protratto ormai per tutto il 2015.

La Legge di Stabilità per il 2016 non deve smentire l'impianto voluto dal legislatore con il decreto legge n. 90/2014.

2. Misure di compensazione

All'art. 16, comma 7, è aggiunto infine il seguente periodo: "Ai medesimi fini le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi, e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dall'organo di revisione; possono inoltre utilizzare il 100% dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11; possono altresì impiegare i risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse disponibili per le assunzioni di personale a tempo indeterminato."

Motivazione

La disposizione contenuta al comma 7 dell'art. 16 consente ai Comuni impegnati nell'attuazione di piani di recupero ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2014, la possibilità di ampliare le modalità di compensazione degli importi da recuperare. Tuttavia per rendere concretamente applicabile tale previsione, è necessario individuare ulteriori fattispecie ammesse a compensazione, quali ad esempio: l'utilizzo del 100% dei risparmi derivanti dall'adozione di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011; la temporanea rinuncia volontaria alle facoltà assunzionali; i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi, e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dagli organismi di controllo interno e asseverati dagli organi di revisione.

3. Rinnovo CCNL

All'art. 27, comma 3, dopo le parole "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono aggiunte le seguenti: "previa intesa in Conferenza unificata".

Motivazione

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha conferito all'ARAN il mandato per avviare la trattativa sulla ridefinizione dei comparti di contrattazione, compiendo il primo passo concreto verso il rinnovo contrattuale, che dovrà superare il blocco che si protrae dal 2009.

L'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, prevede esplicitamente che le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. E' pertanto indispensabile coinvolgere fin da subito l'ANCI nella determinazione delle risorse disponibili per i nuovi contratti, tenendo conto dell'impatto finanziario che tali incrementi contrattuali avranno sui bilanci dei Comuni.

4. Pareggio di bilancio e regime delle spese di personale

All'art. 35, comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Ai fini della determinazione dei limiti per la spesa di personale, ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l'art. 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa capacità assunzionale, per i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni."

Motivazione

Con l'art. 35 del DDL stabilità 2016 si raggiunge l'importante traguardo del superamento del patto di stabilità interno per i Comuni. Tuttavia l'art. 35, che disciplina questo passaggio, non contiene una previsione di coordinamento con la normativa vigente in materia di contenimento delle spese di personale, attualmente disciplinata in particolare dall'art. 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006. Tale normativa prevede un regime differenziato e più sostenibile per gli enti di minore dimensione demografica, non soggetti alle regole del patto di stabilità interno (Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti), che deve essere salvaguardato. E' indispensabile pertanto armonizzare la nuova disciplina del "pareggio di bilancio" dei Comuni con quella che regola il governo della spesa di personale.

5. Ricollocazione del personale soprannumerario – regime assunzionale dei Comuni

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ... (Ricollocazione del personale soprannumerario)

“1. All’art. 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole “Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all’ANCI, all’UPI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.””

Motivazione

La tempistica attuativa delle procedure di mobilità del personale soprannumerario di Città metropolitane e Province, definita nel Decreto ministeriale del 14 settembre 2015, in attuazione del disposto dell’art. 1, comma 423, della legge n. 190/2014, comporta che la concreta ricollocazione di detto personale avverrà concretamente solo nei primi mesi del 2016.

Inoltre il Decreto ministeriale ha stabilito che la ricollocazione del personale soprannumerario avvenga per ambiti provinciali o metropolitani.

In attuazione del successivo comma 424 della legge di stabilità 2015, sino a tale data si protrarrà il sostanziale blocco delle assunzioni nei Comuni e nelle Unioni con l’impossibilità di effettuare il turn over. Assume pertanto urgenza l’esigenza di ripristinare progressivamente l’ordinario regime del reclutamento di personale negli Enti locali situati in quegli ambiti metropolitani o provinciali nei quali la ricollocazione del personale soprannumerario sia completata.

L’emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto restano ferme le misure di contenimento della spesa di personale e quelle relative alla determinazione delle capacità assunzionali dei Comuni.

6. Misure di semplificazione in materia di spesa di personale

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ... (Semplificazioni in materia di spesa di personale)

“1. La lett. a) dell’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata.”

Motivazione

La disciplina sul contenimento delle spese di personale negli Enti sottoposti al patto di stabilità interno ha trovato un punto di equilibrio con il decreto-legge n. 90/2014. Con tale provvedimento il legislatore ha reso più flessibili i margini per attuare politiche di gestione del personale nei Comuni e ha introdotto, inserendo il comma 557-quater nell’art. 1 della legge n. 296/2006, un parametro quantitativo stabile (valore medio del triennio 2011-2013) per ancorare il tetto alla spesa di personale, dopo circa un decennio di progressiva contrazione della spesa di personale indotta attraverso il contingentamento del turn-over.

A fronte di tale innovazione è necessario procedere ad una semplificazione e ad un riordino normativo eliminando alcune stratificazioni che generano difficoltà interpretative sia nella fase applicativa che in quella di controllo. Tale semplificazione è coerente con il disegno dispiegato del legislatore della Riforma introdotta con il decreto-legge n. 90/2014 e con l’esigenza di garantire i necessari spazi di autonomia organizzativa ai Comuni. Secondo il disposto dell’art. 1, comma 557, lett. a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti soggetti al patto di stabilità assicurano il contenimento delle spese di personale, tra l’altro, attraverso la “a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”.

E’ necessario emendare tale inciso, in ragione dell’avvenuto complessivo ridisegno del regime assunzionale per gli Enti soggetti al patto di stabilità. In particolare l’art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014, sostituisce, sin dall’esercizio 2014, la disciplina progressiva, stabilendo, tra l’altro:

- *l’espressa abrogazione dell’art. 76, comma 7, del decreto-legge n. 112/2008, che condizionava l’esercizio della capacità assunzionale alla quantificazione dell’incidenza di spesa di personale sulla spesa corrente;*
- *l’ampliamento progressivo delle capacità assunzionali dei Comuni (passando dal 40% al 60% dei cessati già dal 2014; all’80% dal 2016; al 100% dal 2018);*
- *l’immediata ri-espansione della capacità assunzionale al 100% dei cessati per gli Enti con una bassa incidenza di spesa di personale sulla spesa corrente (inferiore o pari al 25%);*
- *l’individuazione della media del triennio 2011-2013 come parametro quantitativo statico per definire il tetto alla spesa di personale (comma 557-quater).*

Altresì, all’art. 11, comma 4-bis, dello stesso decreto-legge n. 90/2014, sono state riformulate le limitazioni finanziarie per il ricorso al lavoro flessibile.

L’urgenza di procedere all’armonizzazione della disposizione in commento deriva anche dall’esigenza di rimuovere una misura che limita le possibilità di ricollocazione presso i Comuni del personale soprannumerario delle Città metropolitane e delle Province.

L’emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell’art. 1, legge n. 296/2006.

7. Misure di semplificazione in materia di spesa per il lavoro flessibile

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ... (Semplificazioni in materia di spesa per il lavoro flessibile)

“1. All’articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122:

- al sesto periodo, le parole “in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296” sono sostituite dalle seguenti: “in regola con la disciplina delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.

- eliminare le parole : “Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”;

Motivazione

La modifica proposta è finalizzata a consentire agli Enti locali un maggiore margine di autonomia nel ricorso alle forme di lavoro flessibile, coerentemente con l'esigenza di garantire servizi ai cittadini. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006 e richiamati nel periodo immediatamente precedente della medesima disposizione.

8. Servizi educativi e scolastici degli enti locali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ... (Servizi educativi e scolastici degli enti locali)

“1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'art. 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. All'art. 29, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: “Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale.”

Motivazione

L'emendamento ha l'obiettivo di definire una finestra temporale utile a risolvere sistematicamente le problematiche connesse alla reiterazione dei contratti di lavoro per il personale educativo e scolastico impiegato nei servizi gestiti dai Comuni, stante la circostanza che rimane aperta per i lavoratori la possibilità di adire il giudice del lavoro per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno. Con il presente emendamento si intende definire un percorso di progressiva immissione in ruolo del personale attualmente ancora utilizzato con contratto a termine, in coerenza con la norma introdotta nel decreto legge Enti Locali che consente, in deroga al blocco assunzionale previsto dalla legge di stabilità, il reclutamento a tempo indeterminato di educatori ed insegnanti, in modo da consentire l'allineamento con le regole nazionali e comunitarie sulla reiterazione dei contratti a termine, in linea con le indicazioni rese dal Ministro per la Semplificazione e PA con la Circolare n. 3/2015.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1, legge n. 296/2006.

L'emendamento è invece destinato a generare risparmi, eliminando l'alea dei pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi.

9. Violazione dell'indicatore dei tempi medi pagamento.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ... (Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento)

“1. All'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8:

- al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: “Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50% della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014”.
- aggiungere il seguente comma: “2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale”.

Motivazione

La sanzione relativa al mancato rispetto dei limiti temporali per i pagamenti di debiti commerciali comporta il divieto assoluto di assunzione a qualsiasi titolo e pertanto coinvolge anche le assunzioni di personale temporaneo, che sono assolutamente necessarie per il mantenimento di adeguati livelli di servizio in relazione alle esigenze temporanee e stagionali.

La norma proposta permette di mitigare il divieto, fissando al 50% della spesa sostenuta per personale temporaneo nel 2014 il limite per le assunzioni temporanee del 2015 e del 2016 in caso di superamento dei limiti di pagamento delle fatture di cui all'art. 41, comma 2, del dl 66 del 2014.

Inoltre, stante l'esigenza di consentire la prosecuzione di alcuni servizi essenziali caratterizzati da esigenze di carattere stagionale, eccezionale o sostitutivo, esigenza già valutata e riscontrata dal legislatore nella norma vigente che disciplina il limite finanziario per il ricorso al lavoro flessibile (art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, secondo cui “gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale”), occorre prevedere l'esclusione della sanzione per violazione dell'indicatore dei tempi di pagamento per le predette assunzioni.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di contenimento della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 557-quater dell'art. 1, legge n. 296/2006, oltre che gli specifici limiti per il ricorso al lavoro flessibile, stabiliti dall'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010.

10. Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni

Aggiungere il seguente articolo:

Art. ... (Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni)

“1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: “557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l’unione”. All’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni di cui fanno parte”. Il comma 31-quinquies dell’articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.”

Motivazione

L'emendamento è finalizzato ad incentivare il ricorso alle gestioni associate di servizi e funzioni da parte dei Comuni, anche ai fini dell'attuazione delle specifiche disposizioni in materia di gestione associata in forma obbligatoria delle c.d. funzioni fondamentali. La disposizione attualmente contenuta nell'art. 1, comma 450, l. n. 190/2014, prevede che il conteggio unitario della spesa di personale costituisca un obbligo. Si ritiene che questa formulazione possa costituire un disincentivo alle gestioni associate. Si propone pertanto di riformulare la disposizione in termini di facoltà. Si propone inoltre di riarticolare in modo più appropriato la collocazione delle disposizioni relative al computo della spesa e di quelle relative alle capacità assunzionali.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi perché restano comunque fermi gli obblighi di riduzione della spesa di personale complessiva previsti dai commi 557 e 562 della legge n. 296/2006.

11.Limiti di assunzione del personale per tempi medi dei pagamenti

All'art. 35 (Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali) aggiungere il seguente comma:

All'art. 41, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, N. 66, convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, N.89, come modificato dall'art. 4, comma 4, del D.L. 19 giugno 2015, N. 78, è aggiunto il comma 2 bis:

“Le sanzioni di cui al comma 2 non si applicano agli enti con vacanza di posizioni dirigenziali pari o superiore al 50% della dotazione organica, al solo fine di procedere alla copertura di tali posti”.

Motivazione

Con il presente emendamento si richiede di non applicare i limiti all'assunzione di personale disposti dal decreto legge numero 66 del 2014, per le pubbliche amministrazioni che, pur non rispettando i tempi medi di pagamento, presentino vacanza di posizioni dirigenziali pari o superiore al 50% della dotazione organica.

Gli Enti che si trovano, infatti, sotto dotazione organica di personale dirigenziale, attraverso tale limitazione, rischierebbero di compromettere l'ordinario funzionamento della struttura, con il presumibile effetto di non riuscire a migliorare i propri tempi medi dei pagamenti.

CULTURA

1. Numero dei componenti degli organi di amministrazione delle istituzioni culturali

All'articolo 21, aggiungere un comma 17:

17. L'articolo 1, comma 420 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:

“Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi”

Motivazione

La disciplina contenuta nell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legge n. 78 del 2010, impone a tutti gli enti e organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, inclusi quindi quelli riconducibili agli Enti Locali, l'adozione di modifiche statutarie che prevedessero un limite nella composizione degli organi interni, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Tale disposizione è stata oggetto di intervento in seguito alla deroga contenuta nella L. n.147/2013 che prevedeva la non applicabilità del limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione stabilita nel citato articolo 6, comma 5, agli istituti culturali che comprovassero la gratuità degli incarichi. Successivamente, nel 2015, con il decreto legge n. 78/2015, l'articolo 16-bis è intervenuto stabilendo che la limitazione nella composizione degli organi non si applica alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità, che ricadono nel territorio di più province, che comprovino la gratuità dei relativi incarichi, con una modifica sostitutiva della precedente norma di deroga.

Ciò sinteticamente ricostruito si ritiene, alla luce di un principio generale di ragionevolezza, che il recentissimo intervento normativo su richiamato in considerazione del contenuto di dettaglio avrebbe dovuto operare non in termini sostitutivi, ma semmai specificativi della deroga stabilita dal legislatore solo nel 2013, che concludeva un dibattito approfondito sul settore finalizzato a sostenere e stimolare il capitale privato nella meritoria attività a sostegno delle iniziative di carattere culturale, indirizzo da tempo promosso in ogni provvedimento normativo dal Governo e dal legislatore.

A questo si aggiunge che l'intervento sostitutivo introduce una disparità di trattamento tra i possibili organismi interessati, aventi le medesime tipologie, alcuni dei quali godrebbero della deroga, mentre altri in seguito soggetti alla modifica di recente apportata non potrebbero inserire nel Consiglio di Amministrazione a titolo gratuito altri componenti.

Occorre ricordare, inoltre, che la finalità primaria del dl n. 78/2010 era quella di operare una riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In tal senso, il comma 420, art. 1, della L. n. 147/2013, pur introducendo una deroga a tale previsione normativa, proseguiva in tale ottica di razionalizzazione della spesa prevedendo, come condizione per l'applicazione della deroga, la gratuità degli incarichi dei componenti degli organi di amministrazione.

Su questa norma si è anche pronunciato l'Ufficio Legislativo del MIBACT, che, rispondendo a un quesito posto dal Comune di Roma, ne ha ravvisato gli effetti perversi, che si traducono in una “paralisi del fund raising” attivato dagli enti culturali “mediante la figura giuridica della fondazione di partecipazione”, che produce il “risultato paradossale e irrazionale” di un “impoverimento degli enti senza nessun risparmio per l'erario”.

La nota dell'Ufficio Legislativo del Mibact inoltre, attribuisce la stesura finale di tale norma ad "un mero errore di collazione dei testi" in sede di conversione del Decreto, annunciando che il Mibact ne proporrà una correzione.

Con il presente emendamento s'intende dunque ripristinare l'«eccezione culturale» originaria, che dava alle aziende culturali la possibilità di accogliere finanziamenti e competenze del mondo delle imprese, grazie a un'equilibrata governance pubblico-privata. Imporre un limite al numero dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti che gestiscono servizi e beni culturali significa infatti introdurre una norma di sbarramento nei confronti dei privati, del loro know-how e delle loro risorse finanziarie e, quindi, impedire sostanzialmente la possibilità di garantire una gestione più efficiente dei servizi resi ai cittadini. Si evidenzia, peraltro, che dalla modifica in questione non deriverebbero maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche; piuttosto, la concreta possibilità di far confluire ulteriori fondi agli istituti culturali – stante la natura gratuita degli incarichi - costituirebbe senza dubbio una vera e propria opportunità per il settore culturale.

2. Eliminazione dei vincoli di spesa per gli organismi culturali dei Comuni

All'articolo 21, aggiungere un comma 18:

“Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo”

Motivazione

I decreti legge n. 78/2010 e n. 95/2012 hanno introdotto una serie di limiti all'autonomia gestionale degli enti che operano nel settore dei servizi culturali e delle attività di spettacolo, sostanzialmente impedendo loro di svolgere il proprio compito istituzionale.

In particolare si prevedono:

- *limiti di spesa per pubbliche relazioni, mostre, convegni e pubblicità;*
- *divieto di spesa per sponsorizzazioni;*
- *limite di spesa per missioni, anche all'estero.*
- *riduzione delle spese per consumi intermedi (riscaldamento, luce...)*

Un'applicazione indiscriminata di tali vincoli e divieti, senza tener conto delle specificità che caratterizzano il settore culturale, può comportare un grave peggioramento della qualità dell'offerta culturale al cittadino.

Sono norme che limitano l'autonomia gestionale degli enti, creano problemi di governance e negano alla radice le premesse per l'attrazione di capitale privato nella gestione dei beni e delle attività culturali.

AGEVOLAZIONI SOCIALI

1. Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali

Art. 24

Lotta alla povertà

Al comma 2) lettera a) dopo le parole "Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto per alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, 35...." aggiungere le parole "... anche attraverso l'adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali finalizzato alla gestione unificata attraverso una piattaforma nazionale delle agevolazioni erogate tramite i Comuni."

Motivazione

Si ritiene utile implementare la misura a contrasto della povertà, prevista nell'articolo 24, attraverso l'utilizzo degli strumenti tecnologici già in uso presso i comuni al fine di creare un unico punto di accesso e gestione per le diverse agevolazioni sociali esistenti. Si propone di semplificare il processo di accesso alla misura sociale, attraverso l'evoluzione dell'attuale sistema di gestione delle Agevolazioni Elettrico e Gas (SGate) gestito dai Comuni, realizzando una piattaforma nazionale che interfaccia le banche dati centrali a partire dal Casellario dell'Assistenza e l'ISEE detenute da INPS.

L'evoluzione della Piattaforma sostenuta dall'Autorità del gas e dell'energia elettrica utilizzata oggi da tutti i comuni italiani consentirebbe di ridurre i costi e tempi per l'avvio della nuova misura a contrasto della povertà.

ACQUISTI CENTRALIZZATI

1. Centrali uniche di Committenza – Rinvio termini

Art. 28

Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata

Dopo l'art. 28 inserire l'art. 28 bis

- 1) All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» già sostituite con le parole «1° novembre 2015» dalla legge 107 del 13 luglio 2015, comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: «1° Gennaio 2016»

Motivazione

E' indispensabile congelare il termine del 1 novembre riguardante l'entrata in vigore dell'obbligatorietà per i comuni di acquisire beni, servizi e forniture attraverso le modalità di aggregazione di cui all'art 33 comma 3bis del codice contratti pubblici, sia per ragioni di coerenza legislativa in quanto verrà emanato il nuovo codice contratti pubblici, sia per l'operatività dei 33 soggetti aggregatori che scatterà il 1 gennaio 2016. Il grave rischio è che i comuni, in questo lasso di tempo fra il 1 novembre e il 31 dicembre 2015, in attesa dell'entrata in vigore della legge di stabilità che ripristina il limite dei 40.000 euro per i comuni fino a 10.000, blocchino le gare d'appalto con conseguenze dannose sia per i servizi offerti ai cittadini sia per il sistema delle imprese.

2. Prezzi Consip

Art. 28 Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata

All'articolo 28, primo comma, dopo le parole "a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del" sostituire "10 per cento" con " 2 per cento o, nel caso di procedure svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,"

Motivazione

Stante la normativa vigente, non è consentito aggiudicare a prezzi superiori a quelli delle convenzioni CONSIP e il mancato rispetto di questo vincolo comporta danno erariale, responsabilità disciplinare e nullità del contratto stipulato. Le proposte intendono dare un ulteriore vantaggio alle procedure CONSIP (2%) al fine di favorirne l'utilizzo che può risultare utile in termini di impatto generale sull'ordinamento; questo deve avvenire senza svilire il ruolo del mercato e della concorrenza, che devono rimanere centrali in una logica di spending review. Infatti se sussistessero le condizioni per ribassare le convenzioni CONSIP di almeno il 10%, queste ultime risulterebbero evidentemente fuori mercato e occorrerebbe avviare una procedura di danno erariale in capo a CONSIP (sarebbe allora preferibile non consentire alternative all'utilizzo delle convenzioni CONSIP). Una norma come quella proposta risulta ambigua e rischia di apparire controproducente per la stessa immagine della CONSIP ma soprattutto determina una alterazione del mercato nel breve periodo e rischia di generare mercati oligopolistici nel medio periodo. La proposta di emendamento intende poi regolare anche la modalità di svolgimento tramite offerta economicamente più vantaggiosa, dove una indicazione di raffronto da operarsi sul solo prezzo risulterebbe inidonea. Si fa presente che la materia delle utenze rileva per le procedure di efficientamento energetico in particolare del patrimonio pubblico, il cui svolgimento prevede spesso forme di partenariato pubblico privato, non riducibili a meri ribassi percentuali ma a criteri di innovazione tecnica e qualitativa essenziali proprio al raggiungimento dell'obiettivo di crescita e qualificazione del mercato e delle soluzioni.

3. Acquisti economato

Art. 28 Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata

Al comma 8 e al comma 9 dell'art. 28 del DDL Stabilità , le parole “1.000>” sono sostituite con “10.000”

Motivazione

E' indispensabile innalzare la soglia da 1.000 euro, che appare assolutamente irrisoria, a 10.000 euro per consentire ai comuni di effettuare i cosiddetti “acquisti economici”

4. SANZIONI APPLICATE AI COMUNI

Art. 28

Aggiungere il seguente comma

Una quota pari al 50% delle risorse provenienti dall'applicazione delle sanzioni per il superamento del Patto di Stabilità 2015 e comunque per una somma non superiore a € 10 milioni è redistribuita tra i comuni che, aggregandosi per gli acquisiti di beni, servizi e lavori, dimostrino di aver conseguito risultati di contenimento della spesa pubblica secondo i parametri che saranno stabiliti con DPCM previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Motivazione

L'emendamento proposto mira ad incentivare l'aggregazione tra le amministrazioni comunali per gli acquisti di beni servizi e lavori attraverso l'utilizzo delle risorse provenienti dalle sanzioni applicate ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015 nella misura di 50%

5. Avvio CUC

Art. 28

Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di gestione associata di cui all'art. 33 del dlgs 163\2006:

- a) ai comuni associati, consorziati per le funzioni di cui all'art. 33 del dlgs 163\2006, e alle Città metropolitane che assumono le medesime funzioni anche per conto di altri enti, limitatamente al personale adibito per tali funzioni , fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano gli specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
- b) alle Province che assumono le funzioni associate di cui all'art.33 del dlgs 163\2006 limitatamente al personale da adibire alle predette funzioni non si applicano le limitazioni in materia di personale di cui all'art. 1 comma 420 della legge n. 190/2014

Motivazione

La proposta emendativa ha la finalità di riscontrare l'esigenza di consentire l'avvio delle centrali di committenza per acquisti di beni, servizi e lavori, disciplinate dall'art.33 del dlgs 163\2006. Le attuali limitazioni alle possibilità di reclutamento operanti per Comuni, Città metropolitane e Province, hanno infatti sinora impedito il pieno avvio di queste modalità di centralizzazione degli acquisti.

6. Acquisti di beni e servizi in materia informatica

1.

Art. 29 –

Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche amministrazioni

Al comma 4 dopo le parole “delle modalità di cui ai comma 1 e 2” sostituire il testo con il seguente “a condizione che gli stessi conseguano corrispettivi inferiori almeno del 2 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Agid.”

Motivazione

La centralizzazione di acquisto presso CONSIP, i soggetti aggregatori o le centrali di committenza regionale, non tiene conto di ambiti settoriali che, nel corso degli anni, hanno maturato una propria specificità, quali ad esempio i servizi demografici, per i quali potrebbe essere ancora più complesso individuare prodotti idonei nell’ambito dell’offerta proposta dai soggetti su indicati.

Già oggi non è consentito aggiudicare a prezzi superiori a quelli delle convenzioni CONSIP e il mancato rispetto di questo vincolo comporta danno erariale, responsabilità disciplinare e nullità del contratto stipulato. Le proposta intende favorire l’accesso a procedure centralizzate di acquisto, ma questo deve avvenire senza svilire il ruolo del mercato e della concorrenza, che devono rimanere centrali in una logica di spending review.

2.

**Art. 29 –
Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia
informatica nelle pubbliche amministrazioni**

Il comma 3 dell'articolo 29, è soppresso.

Motivazione

Si evidenzia come il provvedimento sia in contrasto con la forte spinta data dal Governo alla realizzazione dell'Agenda Digitale in quanto una misura che impone la riduzione della spesa in ICT mal si coniuga con gli investimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda stessa.

SERVIZI PUBBLICI

1. Distribuzione gas naturale – eliminazioni sanzioni

Dopo l'articolo 43 è inserito il seguente:

Art. 43-Bis

(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali comunali)

1. “Al fine di agevolare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: “*Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato successivamente al 1° gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.*”
 - b) I commi 4 e 5 sono abrogati.
2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono annullati a decorrere dal 1° luglio 2015.”

Motivazione

L'emendamento è necessario alla luce del complesso contesto regolatorio delle gare per l'affidamento della distribuzione del gas naturale per ambiti territoriali, estremamente penalizzante per i Comuni. La proposta emendativa abroga le disposizioni previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 relative alle sanzioni per i Comuni, annullandone gli effetti prodotti per alcuni ambiti già scaduti nel 2015. L'ex dl 69/13 prevedeva infatti – in maniera incoerente - l'intervento sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico in caso di inerzia della Regione nell'esercizio del proprio potere sostitutivo laddove la stazione appaltante non avesse pubblicato tempestivamente il bando di gara nonché una forma di penalizzazione per gli Enti locali che non avessero rispettato i termini preordinati alla pubblicazione del bando di gara. A fronte di tale abrogazione l'emendamento sostituisce tali incongruità riformulando termini e modalità per l'intervento sostitutivo della Regione e del Ministero dello sviluppo economico ed eliminando le assurde sanzioni per i Comuni. Vengono così eliminate alcune incoerenze che stanno determinando situazioni paradossali e disomogenee per i Comuni, dovute ai precedenti e continui mutamenti normativi agevolando la riprogrammazione delle scadenze di gara ed una maggiore competizione delle aziende.

2. Finanziamento diretto TPL alle Città Metropolitane

Inserire il seguente comma:

“All’16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. A partire dal 1° gennaio 2016 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla Legge 56/2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e dell’offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.

1-ter. Al fine di avere certezza sull’entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l’anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all’anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell’anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo.”

Motivazione

L’assegnazione diretta delle risorse per il TPL alle Città Metropolitane, trova una sua giustificazione nella necessità di garantire risorse adeguate e certe alle aree metropolitane, quali ambiti territoriali per il settore del Trasporto Pubblico Locale. Ciò vista l’urgenza di una pianificazione per dare risposte alla congestione del traffico, problemi di qualità dell’aria ed inefficienza degli spostamenti in ambito urbano. Fermo restando le risorse complessive, tale quota dovrà essere calcolata tenendo conto degli effettivi fabbisogni del comparto in ogni area metropolitana e considerando gli impianti fissi, ove presenti, la cui copertura dei costi va comunque garantita nel tempo.

E’ necessario che i criteri di individuazione della quota del fondo da destinare alle Città Metropolitane, possano sostenere un’offerta efficiente, ovvero in grado di garantire un opportuno livello di accessibilità delle aree urbane e periurbane con servizi affidabili e di qualità, tali da attrarre nuova domanda e, per questa via, avviare una fase di rilancio dell’intero settore.

3. Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

Art. 4-bis

“Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP”

“1. La disposizione di cui all'art. 31, comma 48 della legge 23/12/1998 n° 448, come modificata dall'art.1, comma 392 della legge 27/12/2013 n° 147, deve essere interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può abbattere fino al 50%, e calcolando successivamente il 60% di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati.”

Motivazione

Si tratta di un emendamento finalizzato a chiarire la corretta determinazione del corrispettivo a seguito della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà delle aree Peep. Per risolvere questa situazione si propone tale emendamento che fornisce un'interpretazione che riconosce agli enti locali l'autonomia di decidere se effettuare l'abbattimento del 50% e praticare un minor costo del riscatto per i cittadini che vogliono acquisire in proprietà il diritto di superficie del proprio appartamento.

SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

1. Abrogazione attestazione circa l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità del prezzo

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“*20-bis.* Al comma 1-ter dell'art. 12 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole “ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle” sono sostituite da “delle”.

Motivazione

Si chiede di modificare la disposizione prevista per le operazioni di acquisto immobili da parte degli enti territoriali e del Servizio sanitario nazionale, eliminando le previsioni secondo cui sia necessario, a tal fine, una attestazione del responsabile del procedimento circa l'indispensabilità e l'indilazionabilità delle operazioni stesse ed una attestazione da parte dell'Agenzia del demanio in merito alla congruità del prezzo.

Riteniamo in proposito che in un quadro di regolazione delle grandezze finanziarie, vada lasciata ai Comuni l'autonomia organizzativa e gestionale nel decidere del migliore impiego delle risorse.

2.Abrogazione limiti di spesa per convegni, mostre e pubblicità

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“20-bis. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato”.

Motivazione

Si ritiene opportuno abrogare le disposizioni contenute nel co.8, art.6 del dl 78/2010 in quanto risultano essere troppo restrittive per le finalità cui sono rivolte e risultano inutilmente lesive dell'autonomia finanziaria comunale, riconosciuta costituzionalmente dall'art. 119 della Costituzione.

Si richiama in proposito il pronunciamento della Corte costituzionale (Sentenza n. 139/2012) sui tagli alle spesa previsti dall'articolo 6 del DL 78/2010, in cui si ribadisce che i tagli debbono essere intesi come disposizioni di principio, alle quali gli enti locali debbono attenersi; però, qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio del buon andamento, gli enti possono in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, diversificare la riduzione della spesa su tutte le varie tipologie trattate dall'art.6 del dl 78/2010.

3. Interventi di modifica delle modalità di gestione delle riduzioni di risorse previste dal dl 66

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“20-bis. Al decreto legge n.66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n.89, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole “per l'acquisto di beni e servizi” sono soppresse. (Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e servizi);
- b) l'articolo 14 è soppresso. (Riduzione incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa);
- c) l'articolo 15 è abrogato.(Riduzione spese per autovetture);
- d) il comma 4 dell'articolo 24 è soppresso. (Riduzione dei costi per locazioni passive)”.

Motivazione

Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge n. 89/2014, ha previsto, tra l'altro, il concorso dei comuni al miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo complessivo di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 (elevato a 563,4 milioni a decorrere dal 2015), ottenuto mediante riduzione di pari importo del Fondo di Solidarietà Comunale, e prevedendo contestualmente obblighi di riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi.

La concreta applicazione delle relative disposizioni, particolarmente per quanto concerne le modalità di riduzione delle spese e gli ambiti in cui tali importi dovranno essere ridotti (beni e servizi) confligge con l'autonomia organizzativa e gestionale nel decidere del migliore impiego delle risorse affidata ai Comuni dall'articolo 119 della Costituzione.

Riteniamo quindi opportuno abrogare le disposizioni richiamate negli emendamenti proposti poiché come sopra anticipato, una norma statale non può intervenire in un campo in cui vige l'autonomia comunale.

Stanti quindi i tagli effettuati in costanza di spending review, e richiamando il pronunciamento della Corte costituzionale (Sentenza n. 139/2012) su una tematica attinente riguardante i tagli alle spesa previsti dall'articolo 6 del DL 78/2010, si ribadisce che i tagli debbono essere intesi come disposizioni di principio, alle quali gli enti locali debbono attenersi; però, qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio del buon andamento, gli enti possono in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, diversificare la riduzione della spesa su tutte le varie tipologie trattate dall'art.6 del dl 78/2010.

4. Abrogazione norme superate da successivi interventi normativi

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“20-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati”.

Motivazione

Si ritiene opportuno proporre l' abrogazione delle norme richiamate in quanto le disposizioni ivi contenute risultano essere superate da successivi interventi normativi.

5.Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada

Dopo l' articolo 35, inserire il seguente articolo:

Art. 35-bis

“Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada”

“1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”, lettere a) e b), le parole “in misura non inferiore a un quarto della quota,” sono abolite.

2. Il comma 12 bis, 12 ter e 12 quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”, sono abrogati”.

Motivazione

La norma oggetto di modifica obbliga alla destinazione del 50 per cento dei proventi delle multe per violazioni del Codice della strada incamerati dai Comuni e dagli altri enti territoriali ad una serie di attività connesse al miglioramento della circolazione stradale e delle strutture amministrative preposte.

Con la modifica proposta si aboliscono le quote indicate dalle lettere a) e b), che obbligano all'impiego del 12,5% dei proventi, rispettivamente per la segnaletica stradale e per il potenziamento dei servizi di polizia locale. Gli oggetti di intervento vengono mantenuti, lasciando però all'ente locale la responsabilità di ripartire l'impiego del complessivo 50% vincolato tra i diversi tipi di impiego previsti dalla legge.

La modifica consente una semplificazione della gestione del vincolo di destinazione, resa oggi molto complessa per la necessità di accantonare quote anche in assenza delle esigenze di utilizzo indicate dalla legge, sacrificando altri interventi pur compresi nel dettato normativo.

La norma oggetto di abrogazione prevede la destinazione dei proventi da dispositivi di rilevamento dei limiti di velocità in relazione alla proprietà della strada sulla quale viene accertata la violazione. La norma non è mai stata attuata anche in relazione alla mancata adozione dell'apposito decreto attuativo e considerando l'evoluzione ordinamentale introdotta dalla legge 56/2014 nonché la impossibilità di operare un riparto tra gli enti previsti ovvero Comune e provincia, si propone di riportare alla originaria ripartizione squisitamente legata all'organo accertatore.

6. Abrogazione limiti di spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“20-bis. L'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato”.

Motivazione

Si ritiene opportuno abrogare le disposizioni contenute nell'art. 22 della Legge 69/2009 relativo all'organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in quanto risultano essere troppo restrittive per le finalità cui sono rivolte e risultano inutilmente lesive dell'autonomia finanziaria comunale, riconosciuta costituzionalmente dall'art. 119 della Costituzione.

7. Abrogazione limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“20-bis. All'articolo 27 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato”.

Motivazione

Si ritiene opportuno abrogare la disposizione contenuta nell'art. 27 comma 1 del decreto legge n.112 del 2008 relativo alla razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni in quanto risultano essere troppo restrittive per le finalità cui sono rivolte e risultano inutilmente lesive dell'autonomia finanziaria comunale, riconosciuta costituzionalmente dall'art. 119 della Costituzione.

La concreta applicazione delle relative disposizioni, particolarmente per quanto concerne le modalità di riduzione delle spese e gli ambiti in cui tali importi dovranno essere ridotti (beni e servizi) confligge con l'autonomia organizzativa e gestionale nel decidere del migliore impiego delle risorse affidata ai Comuni dall'articolo 119 della Costituzione.

8. Abrogazione allegati al rendiconto ed al certificato del rendiconto

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“20-bis. All'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267, il comma 5 è abrogato”.

Motivazione

Si ritiene opportuno abrogare la disposizione contenuta nell'art. 228 comma 5 del decreto legge n.267 del 2000 contenente disposizioni relative alla presentazione della tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale e del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio da allegare al rendiconto ed al certificato del rendiconto, in un'ottica di semplificazione dell'attività gestionale.

9. Abolizione comunicazioni superflue

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“20-bis. Al fine di abbattere adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 4, comma 2, del Decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994,
- b) l'articolo 3 del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3”.

Motivazione

La disposizione che si propone di abrogare alla lettera a) prevede la trasmissione al Mef da parte dei Comuni, di una situazione riepilogativa (riferita all'anno precedente) della gestione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni. Si ritiene che tale obbligo sia diventato superfluo alla luce della reperibilità del dato richiesto in altri documenti contabili (SIOPE e Certificato al conto consuntivo).

La stessa considerazione circa l'inutilità dell'adempimento richiesto ai Comuni vale per ciò che riguarda la comunicazione all'ANCI/CNC (oggi IFEL) dei dati relativi ai versamenti effettuati dai contribuenti, a titolo di ICI, sanzioni ed interessi (lett b). Tale obbligo risulta infatti superato tanto dalla normativa quanto dalla prassi di reperimento del dato in altri documenti contabili.

10. Semplificazioni comunicazioni contabili

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“20-bis. Entro il termine del 30 aprile 2016 saranno definiti ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alla comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'art. 12-bis c. 1 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città-Autonomie locali”.

Motivazione

La norma propone una ulteriore semplificazione degli adempimenti contabili richiesti dall'ordinamento ai Comuni, sulla base della considerazione che documenti dai contenuti simili vengono spesso richiesti da diversi soggetti istituzionali, anche attraverso modalità, tempi e formati differenti, obbligando le amministrazioni comunali ad impegnare risorse umane, che devono recuperare, elaborare e fornire i dati utilizzando sistemi informatici spesso non uniformi. Le criticità evidenziate da tali attività si acquiscono inoltre quando a dover fornire tali informazioni sono i Comuni di piccole dimensioni, che rappresentano oltre il 70% del comparto Comuni., già prevista dall'art. 12-bis del decreto legge n. 5 del 2012,

Da tale semplificazione, già avviata dall'art. 12-bis del decreto legge n. 5 del 2012, potrebbe derivare la possibilità di accorpate alcuni documenti contabili già esistenti, al fine di accogliere e soddisfare le esigenze attualmente provenienti da diversi soggetti, e di integrare le informazioni all'interno di pochi documenti chiave, al fine di eliminare alcuni adempimenti attualmente richiesti.

11. Proposta di emendamento al decreto legislativo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente articolo:

Art. 35-bis

“Modifiche al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”

“1. All'art. 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

- sostituire la lettera e) con la seguente:
 - e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;
- dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera f):
 - f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

2. All'art. 175, comma 5-quater, del decreto legislativo 267/2000, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta;”

Motivazione

L'art. 175 del TUEL modificato dal D. Lgs. n. 126 del 2014 riscrive le regole per la flessibilità del bilancio di previsione. In particolare, introduce al comma 5-quater, lettera b) la competenza dirigenziale per alcune tipologie di variazioni. Nel caso di specie si espone la casistica relativa alle variazioni di cronoprogramma che comportano variazioni di Fondo Pluriennale Vincolato.

La criticità e la possibile disparità di trattamento delle stesse operazioni si rileva nel caso di copertura finanziaria garantita da contratti di mutuo. Nel caso specifico si evidenziano due possibilità: indebitamento attraverso mutuo tradizionale e attraverso contratti di mutuo di tipo “flessibile” (aperture di credito).

Nel primo caso non sussistono problemi particolari in quanto tale entrata (mutuo “tradizionale”), una volta accertata, costituisce Fondo Pluriennale Vincolato e pertanto le variazioni dirigenziali sul Fondo Pluriennale Vincolato, di fatto, coinvolgono anche tale entrata.

Nel caso di indebitamento contratto con mutuo di tipo “flessibile”, o con aperture di credito, il principio applicato alla contabilità finanziaria 3.19 prevede l'imputazione dell'accertamento in corrispondenza dell'imputazione della spesa, che avviene secondo il cronoprogramma dell'intervento finanziato. Conseguentemente, non siamo in presenza di Fondo Pluriennale Vincolato bensì di accertamenti e impegni su annualità distinte del bilancio di previsione. La norma nulla dice riguardo la competenza dirigenziale a variare

tale tipologia di stanziamento, limitandosi alla fattispecie “variazioni del Fondo Pluriennale Vincolato” (comma 5-quater per quanto riguarda la competenza dirigenziale).

Si ritiene opportuno precisare che anche nel caso di interventi finanziati con forme di mutuo flessibile, la variazione del cronoprogramma (che è di natura gestionale) possa essere di competenza dirigenziale ai sensi del suddetto art. 175, comma 5-quater del TUEL, in quanto non avrebbe senso trattare in modo diverso una stessa tipologia di operazione finanziata con indebitamento per il solo fatto che si è operata una scelta (più conveniente per l'Ente) di ricorso a forme di aperture di credito rispetto ad altre tradizionali forme di indebitamento.

Stesse considerazioni devono essere fatte con riferimento alle spese finanziate da entrate vincolate (contributi agli investimenti) imputate in corrispondenza dei cronoprogrammi di spesa e che non rientrano nel Fondo Pluriennale Vincolato.

A ogni buon conto:

- tutte le operazioni di mutuo sono preventivamente autorizzate nel bilancio dal Consiglio Comunale;*
- le determine di variazione sono predisposte dal responsabile della spesa ovvero (in mancanza di prescrizione del Regolamento di Contabilità) dal responsabile del servizio finanziario;*
- le determine sono sottoposte ai controlli inerenti il visto di regolarità contabile;*
- le determine di variazione sono comunicate trimestralmente alla Giunta Comunale.*

12. Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“20-bis. Dopo il comma 1 dell'art. 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

“1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza procedure di gara all'unico sportello bancario presente sul territorio comunale”.

Motivazione

Nei comuni con meno di 5000 abitanti spesso vi è un solo sportello bancario. In tale evenienza, salvo servirsi di sportelli localizzati in altri Comuni più o meno limitrofi, la scelta dell'ente relativamente al servizio di tesoreria diventa obbligata e la gara un inutile procedimento formale

PARTE SECONDA

FINANZA LOCALE

IMU terreni agricoli 2015

All'art. 4 aggiungere il seguente comma:

“1. Alla fine del comma 9-*quinquies* dell'articolo 1 del Dl n. 4 del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:

“Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale”.

Motivazione

La verifica del gettito operata con riferimento al 2014 ha reso evidente, per numerosi Comuni, la sussistenza di un rilevante scostamento negativo tra il gettito stimato dal Ministero e quello effettivamente riscosso dagli enti coinvolti dalla revisione dei criteri di esenzione dall'Imu operata dal Dl n.4 del 2015. A livello dell'intero comparto comunale nel luglio 2015 risultavano incassati complessivamente poco più di 115 milioni di euro a fronte dei 230 milioni di euro decurtati dal Fondo di solidarietà 2014.

*Nell'attesa che l'intera disciplina venga organicamente rivista alla luce di fattori significativi quali la redditività delle colture e il rischio idrogeologico, l'evidenza dei rilevanti scostamenti riscontrati nel 2014 rende indispensabile estendere il meccanismo di verifica previsto dal comma 9-*quinquies* anche al gettito del 2015. Tale necessità risulta ancora più evidente se si considera che a partire dal 2015 la questione dei terreni agricoli si rende più complessa a causa dell'operare congiunto di esenzioni oggettive e soggettive (per i comuni parzialmente montani), tra le quali la detrazione dei 200 euro di cui al comma 1 bis art. 1 del decreto legge n.4 del 2015, suscettibili di acuire ampiamente la differenza tra le stime ministeriali ed il gettito effettivo.*

L'incertezza circa la misura degli importi che saranno complessivamente riscossi per l'anno 2015 pone, altresì, la necessità di consentire ai Comuni di accertare convenzionalmente in entrata gli importi recati dall'allegato A del Dl n. 4 del 2015 per compensare, in bilancio, la corrispettiva decurtazione del Fondo di solidarietà comunale 2015.

Armonizzazione contabile. Regolazione del subentro in passività di aziende partecipate o a seguito di progetti di partenariato pubblico-privato

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“1. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.

Motivazione

La modifica delle registrazioni contabili introdotte con l'avvio a regime dell'armonizzazione determina l'esigenza di raccordare i nuovi principi, improntati sulla trasparenza e sulla rappresentatività dei fatti gestionali, con gli attuali vincoli di finanza pubblica, al fine di consentire agli enti locali la piena autonomia delle proprie scelte nell'ambito delle facoltà concesse dal legislatore.

La norma proposta esclude dal patto di stabilità interno le registrazioni connesse al subentro del debito di un ente a fronte di conferimenti di capitale o aumento di capitale sociale nelle società partecipate (ovviamente nei limiti consentiti dall'attuale quadro normativo) ai fini di una gestione unitaria del debito locale.

La norma include inoltre i casi di subentro obbligato dell'ente locale in debiti derivanti da garanzie concesse dall'ente nell'ambito di progetti di project financing.

Effetti sul Patto di stabilità delle dismissioni societarie

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“1. La lettera d) del comma 609 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è abrogata”.

Motivazione

La disposizione oggetto di abrogazione pone forti vincoli finanziari a fronte di operazioni di dismissioni societarie degli enti locali.

Si tratta pertanto di una norma che disincentiva le dismissioni, poiché impedisce gli effetti positivi nel breve periodo sul patto di stabilità per gli enti che decidono di effettuare delle dismissioni e rinvia tali effetti agli anni futuri, sulla base dell'andamento dei SAL delle opere finanziate con le dismissioni.

L'abrogazione della norma ha l'effetto di ripristinare la rilevanza tra gli aggregati utili ai fini del rispetto del patto di stabilità interno dei proventi derivanti dalla cessione di quote societarie, costituendo pertanto uno strumento di facilitazione del riassetto delle società partecipate, che rappresenta un obiettivo generale di migliore gestione delle risorse locali.

Utilizzo ai fini del Patto dell'avanzo vincolato derivante dall'armonizzazione contabile

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“1. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La modifica al Testo Unico degli enti locali ad opera del D.Lgs. n. 126 del 2014 determina un incremento dell'avanzo vincolato per un diverso trattamento di impegni assunti a fronte di entrate vincolate per legge. La nuova modalità di contabilizzazione costringe a rilevare nuovamente sul 2015 e successivi impegni già registrati in precedenza.

Tale duplicazione incide negativamente sul saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno a partire dall'esercizio in corso. Non trattandosi di una nuova spesa, ma semplicemente di una duplicazione contabile di impegni già contabilizzati in precedenza, la norma proposta ne prevede la neutralizzazione ai fini del calcolo dei saldi utili al rispetto del patto di stabilità interno.

La modifica proposta non ha effetti sui saldi di finanza pubblica

Sostegno al completamento delle opere per insediamento EFSA a Parma con particolare riguardo a scuola europea

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“1. All'art.1, comma 8, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo la lettera c) è inserita la lettera: “c-bis) all'esclusione dal patto di stabilità interno, nel limite massimo di € 4,5 milioni complessivi, delle spese sostenute dal Comune di Parma negli anni 2015 e 2016 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164 e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla Legge 3 agosto 2009, n. 115”.

Motivazione

In seguito al programma di interventi di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164 e alla realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla Legge 3 agosto 2009, n. 115, all'art. 1 comma 102 della Legge 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) in cui si prevedeva l'esclusione di spese effettuate per i suddetti interventi dalla verifica del rispetto del patto di stabilità interno nei limiti di 14 mln. di euro per le annualità 2011-12-13, non essendo ad oggi completato il trasferimento delle risorse provenienti dallo stato per mancato perfezionamento di procedure espropriative per alcuni interventi inseriti nel programma approvato dal Ministero Infrastrutture e ultimato il cantiere della nuova scuola Europea

La norma proposta permette che le risorse provenienti dallo Stato e i finanziamenti ulteriori sostenuti dal Comune di Parma per la realizzazione dei suddetti interventi possano non essere ritenute rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

Disposizioni sulle anticipazioni di cassa degli enti locali

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“1. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti”.

Motivazione

I limiti quantitativi dell'anticipazione di tesoreria sono fissati ordinariamente dall'articolo 222 del TUEL e sono individuati nei “tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio”, aumentati a cinque dodicesimi da diverse norme, attualmente in scadenza al 31 dicembre 2015.

La norma proposta permette di ampliare il volume delle anticipazioni nei limiti dell'importo di trasferimenti erariali e regionali determinati in base alla normativa vigente, ma non ancora corrisposti.

La modifica permette di far fronte ai ritardi nella corresponsione delle somme trasferite dai principali livelli di governo che hanno rapporti strutturali con gli enti locali, contribuendo ad evitare crisi di liquidità, che risultano oggi potenzialmente accentuate dal fatto che le entrate dei Comuni, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta sono pressoché interamente derivanti da gettiti fiscali con scadenze di incasso predeterminate.

Riequilibrio finanziario pluriennale. Estensione dell'orizzonte temporale del ripiano in coerenza con le previsioni del d.lgs. 118 (armonizzazione contabile)

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

All'art. 2, comma 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da "sperimentatori" a "n. 118" sono soppresse; dopo le parole "o del 2014" inserire le parole "o del 2015"

Motivazione

La norma estende a tutti i comuni che hanno in corso procedure di riequilibrio pluriennale a norma dell'articolo 243-bis del TUEL /cd "pre-dissesto" quanto attualmente previsto per i soli comuni sperimentatori, relativamente ai più ampi termini temporali di ripiano del disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui.

Non estendibilità a tutti i tributi locali delle procedure di rimborso di cui ai commi da 722 a 727 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“1. All'articolo 1, comma 4, del Decreto Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.68, le parole “a tutti i tributi locali” sono sostituite dalle parole “all'IMU, alla Tasi ed alla maggiorazione Tares”.

Motivazione

La disposizione che si propone di modificare dispone che le procedure di cui ai commi 722-727, disciplinanti il rimborso degli importi erroneamente versati dai contribuenti, si applicano a tutti i tributi locali.

In realtà, la ratio della procedura dei rimborsi nella legge di stabilità 2014 era di fatto giustificata dalla particolare disciplina IMU che per l'anno 2012 prevedeva una destinazione di gettito incassato tra Stato e Comuni, nella misura del cinquanta per cento per ciascun comparto, relativamente a tutte le fattispecie impositive. Dall'anno 2013 invece, la diversa destinazione di gettito ha riguardato solo i fabbricati di categoria “D”, per cui è prevista la totale devoluzione allo Stato ad eccezione della maggiorazione eventualmente stabilita dal Comune. Inoltre, sempre a partire dall'anno 2012 il gettito IMU di ciascun ente è stato direttamente connesso alla quantificazione del FSR, prima, e del FSC, dal 2013. Tale particolarità ha dato luogo ad un considerevole numero di errati versamenti, che necessitano di una regolarizzazione secondo procedure chiare e definite sia nei rapporti Stato – Comuni, sia nella correzione delle dinamiche IMU/FSC.

Dal 2014 anche la Tasi si è inserita nel processo di determinazione del FSC, determinando, al pari dell'IMU, possibilità di errori nei pagamenti con conseguenti alterazioni del Fondo di solidarietà comunale 2014.

Altra fattispecie che ha comportato la possibilità di errore dei contribuenti nella destinazione del gettito, ma solo per l'anno 2013, è la maggiorazione Tares, di competenza dello Stato. Anche in questo caso, le richieste di rimborso che vengono per legge gestite dai Comuni devono trovare attuazione attraverso compensazioni con lo Stato, destinatario dei pagamenti.

Per questi motivi, anche a seguito di un concorde scambio di vedute presso la Conferenza Stato-Città con i ministeri competenti, si ritiene che debbano essere sottoposti al procedimento di comunicazione al Mef e di gestione integrata degli esiti dei rimborsi, previsto dall'art. 1, co.4 del dl 16/2014, soltanto i tributi effettivamente rilevanti. Non hanno alcun rilievo ai fini indicati, infatti, i tributi che sono al di fuori dal circuito dell'F24, come l'imposta di pubblicità la Tosap o la Tari, la cui gestione è interamente comunale.

Devoluzione demanio marittimo declassificato

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“1. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.”

Motivazione

L'emendamento proposto è volto a consentire il trasferimento a titolo gratuito delle aree e degli immobili che insistono nei Comuni e che non sono stati interessati dal cd federalismo demaniale perché classificati come demanio marittimo. Si tratta di beni che hanno perso le caratteristiche di demanialità marittima e che potrebbero essere funzionali per progetti di riqualificazione.

Disposizioni riguardanti i piani di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

“1. Gli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data dal 1° novembre 2014, e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del citato decreto legislativo, e che inoltre non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del medesimo decreto, possono deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piano di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis, del citato decreto legislativo. In pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato decreto legislativo.

2. L'articolo 1, comma 573, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso”.

Motivazione

La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata ad una razionalizzazione e riorganizzazione della disciplina, prevista dalla legge di stabilità 2014 (L.n.147/2013) per gli enti locali che si trovano in difficoltà finanziarie suscettibili di provocare il dissesto, con la quale sono state introdotte norme (poi modificate con i decreti-legge numeri 16 e 192 del 2014), volte ad ampliare le possibilità di accesso alle procedure di riequilibrio finanziario previste per tali enti dagli articoli 243-bis e seguenti del TUEL.

In particolare, la norma consente agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a far data dal 1° novembre 2014 e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non hanno deliberato il piano di riequilibrio, entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del citato decreto legislativo, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 246 del medesimo decreto, di deliberare, entro il 31 ottobre 2015, l'anzidetto piano di riequilibrio di cui all'articolo 243-bis, del citato decreto legislativo. In pendenza del suddetto termine non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato decreto legislativo.

L'opportunità della previsione della disposizione in parola nasce, altresì, dalla lettura della delibera n. 6/SEZAUT/2014/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie del 15 aprile 2014, laddove, in relazione alla norma di cui all'art. 1, comma 573 della legge n. 147/2013, viene affermato che “...la formulazione della norma che nella descrizione della fattispecie astratta ipotizza il caso di un ente che abbia avuto il diniego di approvazione da parte del Consiglio comunale, prefigura una “dualità” tra ente e consiglio che non solo non esiste “in re” ma è, anche, del tutto difforme dalla costruzione ordinamentale delle attribuzioni e dalla disciplina procedimentale. Da qui la prima conclusione che il consiglio comunale non può esercitare una funzione di valutazione distinta e diversa da quella di proposta e definizione del piano di risanamento, per cui una volta deliberata la scelta di ricorso al piano, il consiglio comunale deve provvedervi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della predetta deliberazione; decorso tale termine e laddove non sia intervenuta, prima della predetta scadenza, una revoca della decisione di ricorso al piano, si introduce, ai sensi dell'art. 243-quater comma 7 TUEL, quale effetto legale tipico (delibera n. 13/SEZAUT/2013/QMIG), la procedura per la dichiarazione di dissesto e l'eventuale procedimento di sostituzione degli organi da parte del Prefetto.

Nell'attuale disciplina non è contemplata nessun'altra alternativa, a parte l'eventuale ripresa del procedimento di dissesto guidato laddove era già pendente...la norma ha un senso purché si ritenga che la situazione ipoteticamente legittimante la riproposizione del

piano sia quella in cui il consiglio dell'ente, dopo la scadenza del ripetuto termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di decisione di ricorso al piano, abbia fatto valere una decisione di revoca sostanziale (negata l'approvazione secondo la norma) di quest'ultima. Conclusivamente, l'assunto introduttivo di tentare di ricondurre a sistema le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 573 della legge di stabilità per il 2014, si può riassumere nella considerazione che la norma contempla una facoltà di riproposizione del piano di riequilibrio pluriennale per quegli enti che alla scadenza del termine di cui all'art. 243-bis, comma 5 del TUEL non abbiano presentato il piano di riequilibrio e facciano valere una decisione di sostanziale revoca del ricorso al piano e per i quali non sia intervenuta ancora la dichiarazione di dissesto...”.

Conseguentemente, con il comma 2, viene soppressa la norma di cui all'articolo 1, comma 573 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per ragioni di coordinamento sostanziale con le modifiche introdotte dalla norma in commento.

Esenzione dal pagamento dell'Imposta di registro per i Comuni

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:

Art.4- bis "Esenzione dal pagamento dell'Imposta di registro per i Comuni"

"1.All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, viene aggiunto il seguente comma 1 - quater : "Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali."

Motivazione

Sugli atti esecutivi di crediti vantati dagli enti pubblici territoriali, emanati dall'Autorità giudiziaria ordinaria, è dovuta l'imposta di registro pari al 3 per cento, il cui pagamento è previsto ancor prima del soddisfo del credito. Pertanto, diversamente dall'Erario che è escluso da tale prelievo, gli enti locali ed in particolare i Comuni, si trovano nella condizione di dover anticipare l'imposta, spesso di rilevante entità, a fronte di un'incerta riscossione del quantum stabilito dalla sentenza del giudice ordinario. Tale situazione, oltre che fonte ingiustificata di disparità di trattamento degli enti territoriali dotati di autonoma capacità di prelievo rispetto allo Stato, mette a rischio l'effettiva possibilità di esecuzione di sentenze favorevoli, il cui iter non può proseguire senza l'assolvimento dell'imposta di registro.

Sedi delle circoscrizioni tributarie

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente articolo:

Art. 4- bis "Sedi delle circoscrizioni tributarie"

"1.All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Se la controversia è proposta nei confronti degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto attivo d'imposta»".

Motivazione

Il D.lgs. n. 156 del 2015 modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'art. 4 del D.lgs. n. 546 del 1992 (Disciplina sul contenzioso tributario), prevedendo che per gli atti emessi dall'agente della riscossione e dai concessionari privati iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997, sia competente la commissione tributaria nella cui circoscrizione ha sede l'agente della riscossione o il concessionario privato. La norma porta a ritenere che tutti gli atti emessi, ad esempio, dal concessionario di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 546 del 1992 che ha sede legale a Roma, siano di competenza della commissione tributaria provinciale di Roma, anche se gli atti emessi si riferiscono ad una concessione relativa ad un qualsiasi altro Comune ove il concessionario opera. Ciò rappresenta indubbiamente un pesante aggravio per i contribuenti e per i loro difensori, considerando che oggi le controversie in questione sono radicate presso le commissioni tributarie nella cui circoscrizione ha sede il Comune impositore, a nulla rilevando che l'atto sia stato emesso direttamente dal Comune o da un suo concessionario.

PICCOLI COMUNI

Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi

All'articolo 35, inserire, infine, il seguente comma:

Art.

1. Le parole “allo stesso titolo previsto dal comma 1”, di cui al comma 2 dell'articolo 86 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

Motivazione

La questione in esame concerne la problematica interpretativa sorta solo recentemente in merito al comma 2, art. 86 del DLgs n.267/2000 - TUEL, inerente la corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori lavoratori autonomi. La ratio della norma – come ben sottolineato dalla Corte dei Conti sez. reg. Puglia con parere n. 57 del 27 marzo 2013 - è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa.

Tale disposizione origina dal presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato.

Per tali motivi l'ordinamento ha previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell'amministrazione locale per i lavoratori autonomi/amministratori.

Gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l'attività professionale senza evidenti ripercussioni.

Sulla base di alcune recenti interpretazioni, si stanno determinando crescenti difficoltà per gli amministratori non lavoratori dipendenti che svolgano attività professionale con la conseguente impossibilità per le Casse di ricevere le contribuzioni da parte degli enti locali, ponendo nel nulla la ratio della previsione normativa di cui all'art. 86, comma 2, TUEL.

Sotto altro profilo l'azzeramento dei redditi da attività professionale con contestuale mantenimento dell'iscrizione all'Albo di appartenenza colliderebbe con il sistema degli studi di settore.

Il versamento di detti oneri da parte degli enti locali costituisce pertanto una ratio che occorre recuperare nella sua pienezza, così come è stata dall'approvazione del D.Lgs. 267/2000 fino alle pronunce di alcune Corti dei Conti regionali (C.C. Basilicata n.3 del 15 gennaio 2014, C.C. Lombardia n.95 del 4 marzo 2014, C.C. Abruzzo n. 145 del 7 agosto 2014).

Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni montani fino a 5 mila abitanti

All'articolo 35 è aggiunto il seguente comma:

18-*bis*. Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in scadenza negli esercizi 2016 e 2017, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di attuale scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario..

Ai relativi oneri ... (si rinvia la quantificazione e copertura a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Motivazione

La presente proposta introduce una sospensione al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a favore dei piccoli comuni montani per le scadenze 2016- 2017.

I Comuni montani di minore dimensione, assoggettati dal 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, nonché gravati in misura particolarmente pesante dalle riduzioni di risorse del biennio 2014-15, presentano situazioni finanziarie di generale e grave criticità connesse all'esigenza di amministrare territori comunali piuttosto ampi, montuosi, con scarsa densità abitativa, nei quali, alle problematiche connesse all'erogazione dei servizi istituzionali si aggiungono quelle derivanti dalle esigenze di difesa dei suoli e di sicurezza ambientale.

Le rate dei mutui in scadenza tra il 2016 e il 2017, vengono differite agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento, senza cumulare il pagamento di più annualità in un medesimo esercizio. Pertanto le rate in scadenza nel 2016 saranno poste in pagamento nel primo anno successivo alla scadenza dell'ammortamento del mutuo; le rate in scadenza nel 2017 nel secondo anno successivo.

Questo emendamento innova la legislazione vigente, ma prende spunto da una analoga misura introdotta dal legislatore a favore dei comuni e delle province colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 con legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015, art. 1 comma 503, legge 147/2013 art. 1 comma 356) e prima ancora con il decreto legge n. 74 del 2012, convertito in legge n. 122 del 2012.

La norma necessita di copertura, per quanto di modesta entità, al cui fine si rinvia al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le indicazioni necessarie.

PERSONALE

Dimensionamento delle posizioni dirigenziali

All'art. 16 aggiungere il seguente comma

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, esclusivamente per gli Enti che nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno effettuato interventi di ridimensionamento delle posizioni dirigenziali, operando una riduzione delle medesime non inferiore ad un terzo del valore iniziale, la percentuale di cui al comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è calcolata, in via transitoria, con riferimento ai posti in dotazione organica di qualifica dirigenziale individuati sulla base della alla media del quinquennio precedente, con possibilità di prorogare gli incarichi a tempo determinato non oltre la conclusione del mandato amministrativo in corso. Gli enti adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle previsioni di cui al citato comma 1 dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Motivazione

La disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali introdotta dal D.Lgs. 150/2009, attraverso la riscrittura dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, e da ultimo modificata dal decreto-legge n. 90/2014, ha determinato sperequazioni per gli Enti che avevano operato negli anni precedenti consistenti interventi di riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali.

Si propone con il presente emendamento una disposizione che consenta un adeguamento progressivo ai limiti introdotti dal legislatore, fermo il pieno rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale e del Patto di stabilità interno. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto l'attribuzione di incarichi dirigenziali a tempo determinato è in ogni caso subordinata alla verifica del pieno rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale e del Patto di stabilità interno.

Contributo alle Unioni di Comuni per il personale in aspettativa per motivi sindacali

All'art. 16 aggiungere il seguente comma

All'articolo 1 bis del Decreto legge 25 novembre 1996 n. 599, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5, dopo le parole "nonché alle IPAB" sono aggiunte le seguenti: "ed alle unioni di comuni".

Motivazione

L'emendamento si rende indispensabile al fine di rendere coerente la normativa, ormai datata, in materia di contributi agli Enti locali per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali con il mutato quadro legislativo in materia di associazionismo, e a rimuovere un disincentivo economico al trasferimento del personale dei Comuni verso le Unioni.

Ad oggi infatti, i Comuni di minori dimensioni demografiche sono tenuti a gestire le funzioni fondamentali in maniera associata attraverso la costituzione di Unioni di Comuni; ovviamente, nel realizzare i percorsi associativi, i Comuni stanno trasferendo il proprio personale alle Unioni.

Si rende pertanto indispensabile inserire anche le Unioni di Comuni tra gli Enti destinatari dei rimborsi.

L'emendamento non determina oneri aggiuntivi e non necessita di coperture in quanto l'ammontare delle risorse destinato a tali rimborsi resta immutato, cambiando solo i soggetti destinatari degli stessi, ossia non più i Comuni ma le Unioni a cui il personale viene progressivamente trasferito dai Comuni stessi.

ISTRUZIONE

Libri di testo scuole primarie

Aggiungere il seguente articolo

Art.

A partire dal 2016, è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77.

Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98.

Motivazione

I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole elementari di tutti gli alunni, circa 2.800.000, sia delle scuole statali che private, a prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa all'assistenza scolastica, secondo quanto previsto dagli art.42 e 45 del D.P.R. 616/77. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa che sono fermi all'importo consolidato nel 1986.

Per l'anno scolastico 2015-16 il prezzo oltre ad essere incrementato del tasso d'inflazione ha subito un aumento pari al 10% rispetto al prezzo dello scorso anno passando dai 152,24 euro dell'a.s. 2014-15 ai 167,46 euro per l'anno in corso. Ciò a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato che, a seguito del ricorso presentato dall'AIE e da alcune Case editrici, ha condannato il ministero dell'Istruzione e quello dell'economia al pagamento della maggiori somme risultanti e all'adeguamento dei prezzi dei libri di testo ai maggiori costi della produzione libraria. Un adeguamento che è sostenuto esclusivamente da risorse proprie dei Comuni.

Considerando i circa 2.800.000 alunni delle scuole primarie, comprese le scuole private, si arriva ad un costo complessivo annuale pari a circa 93 milioni di euro sostenuto interamente dai Comuni.

TARSU

Aggiungere il seguente articolo

Art.

“A decorrere dall’anno 2016, è incrementata di € 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall’art. 33bis della legge n.31/2008”.

Motivazione

A partire dal 2009, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 euro, comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni. L’importo forfetario complessivo, attualmente versato ai Comuni, per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ammonta a 38,734 milioni di euro, cifra concordata in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali nel 2001.

Inoltre a seguito dell’Accordo di Conferenza Stato-città e autonomie locali del 2008, ai fini del riparto annuo della Tarsu viene riconosciuta una percentuale aggiuntiva ai comuni che rientrano nelle percentuali di raccolta differenziata previste nella normativa di riferimento. Neanche per questa finalità sono state previste risorse aggiuntive, infatti l’importo destinato ai Comuni che rispettano le percentuali di raccolta differenziata provengono sempre dai 38,734 milioni di euro!!

Si chiede pertanto che a partire dal 2016 sia incrementato ed adeguato l’ammontare complessivo dell’importo da corrispondere a tutti i Comuni.

Mensa personale scolastico statale

Aggiungere il seguente articolo

Art.

“A partire dall’anno scolastico 2015-16, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.”

Motivazione

Il comma si riferisce al rimborso per i pasti degli insegnanti e del personale ATA nelle mense comunali, cioè per personale dipendente da altra amministrazione. 62 milioni di euro la cifra attualmente disponibile per i rimborsi ai Comuni per il costo dei pasti del personale scolastico statale, spesso ricevuti anche con notevoli ritardi. Meno di 2,80 euro il rimborso riconosciuto ai Comuni per ciascun pasto del personale statale a fronte di un importo tra i 5 e i 6 euro speso dai Comuni. Una spesa complessiva annuale che ammonta a circa 145 milioni di euro: di questi il 60% è sostenuto con risorse proprie dei Comuni. La sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formativa, quindi anche l’assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale datore di lavoro, gravando sull’ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica. Dunque trattandosi a tutti gli effetti di personale dipendente dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca è opportuno che tali spese siano da questo sostenute per l’intero ammontare mentre le risorse dei Comuni siano destinate per servizi per i propri cittadini.

Comuni riservatari

Aggiungere il seguente articolo

La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, destinata ai Comuni cosiddetti "riservatari" di cui all'art. 1, della L.285 del 28 agosto 1997 è determinata per il triennio 2016-2018 in 35 milioni di euro annui.

Motivazione

Se questa disposizione non sarà modificata incrementando le risorse al momento previste nel capitolo 3527 p.g.1 del Bilancio 2015, pari a poco più di 28 milioni di euro rispetto ai 35 milioni di euro stanziati fino al 2013, si avranno gravi e immediate ripercussioni sia sulla continuità dei servizi che assicurano diritti e opportunità per migliaia di bambini e ragazzi che vivono nelle principali città italiane, sia sull'occupazione di molti educatori e operatori sociali impegnati in questo delicato e importante settore, servizi resi ancora più necessari dalla contingenza economico sociale che stiamo attraversando in questi anni.

Si tratta di risorse che sono andate via via diminuendo passando dai 35 milioni di euro del triennio 2011-2013, ridotti a 30,68 milioni di euro nel 2014 ed a 28,70 milioni di euro nel 2015.

Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 1, comma 131 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: "per l'anno 2015" con le parole: "per gli anni 2015 e 2016".

Motivazione

Si tratta delle risorse destinate, per l'anno 2015, al finanziamento del Piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia che si ritiene opportuno rifinanziare anche per l'anno 2016 per rendere più efficace la misura che mira al rilancio di tali servizi e trattandosi di una misura attesa accolta molto positivamente dai Comuni. Questo in attesa dell'adozione da parte del Governo del decreto legislativo relativo al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni previsto nella legge n.107/2015

Istituti superiori di studi musicali

Aggiungere il seguente articolo

Nell'anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Agli oneri derivanti pari ad euro 5 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Motivazione

In attesa dell'avvio del percorso di statizzazione degli istituti superiori di studi musicali è opportuno prevedere anche per il 2016 lo stanziamento di 5 milioni di euro a sostegno degli enti locali che mantengono quasi esclusivamente con risorse proprie questi istituti al fine di scongiurare la chiusura.

Si tratta delle risorse previste per il 2014 nel D.L. 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e confermate per il 2015, dalla l. n. 190 del 23 dicembre 2014.

Risorse che a fronte dell'effettiva criticità in cui versano tali istituti, sono state incrementate dalla legge n. 107 /15 che ha previsto ulteriori 2,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2016. Ma mentre per il 2015 si dispone di una cifra complessiva pari a di 7,9 milioni di euro, per il 2016 la disponibilità sarà solo di 5 milioni di euro che dovranno essere incrementati per venire incontro alle reali esigenze di tali istituti e dei Comuni che ne sostengono quasi interamente le spese di gestione.

Statizzazione Istituti superiori di studi musicali

Aggiungere il seguente articolo

1 Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2016 – 2018, è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o come istituzioni autonome o come sede distaccata di altro Istituto ex-pareggiato e conseguente aumento della pianta organica nazionale in misura corrispondente al personale degli Istituti ex-pareggiati statizzati, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti stessi.

2 Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione di cui al comma 1, che deve comunque concludersi entro il 31 dicembre 2018. Fermo restando, in fase di prima applicazione, il mantenimento della sede dell'istituto di appartenenza per il personale.

3 Gli istituti che non chiederanno di partecipare alla statizzazione potranno avvalersi di un contributo statale annuale nel limite del 50% della spesa corrente di bilancio dell'ultimo conto consuntivo approvato al momento della pubblicazione del presente provvedimento.

4 Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione, del Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle Finanze.

Motivazione

Gli istituti musicali "ex pareggiati" costituiscono una straordinaria ricchezza per la vita culturale delle nostre città; istituti conosciuti ed apprezzati non solo a livello nazionale che rappresentano un importante patrimonio culturale ed una tradizione storica per il nostro Paese e per i territori che li ospitano che va salvaguardata. La difficile situazione finanziaria in cui versano le amministrazioni comunali sta mettendo concretamente in pericolo la continuità e l'esistenza. E' pertanto fondamentale che sia portato a compimento il percorso della statizzazione procedendo ad una razionalizzazione dei servizi sui diversi territori, che deve tener conto delle varie situazioni storicamente e culturalmente consolidate nei diversi territori, che hanno portato a significativi risultati sul piano della qualità formativa degli allievi e rappresentano un forte legame identitario, sia pure con specificità diverse, con le Città, i territori e le Regioni di appartenenza. Per gli istituti che decideranno di avviare tale percorso dovrà essere prevista la stipula di convenzioni con il Ministero dell'Istruzione che dia garanzie agli enti locali dal punto di vista del passaggio del personale docente e non docente allo Stato in tempi certi, consentendo contestualmente e in maniera proporzionale la riduzione degli oneri fino ad oggi sostenuti dagli enti locali. Le convenzioni dovranno inoltre prevedere il mantenimento dello status di Istituto superiore di studi musicali statale autonomo, ovvero la trasformazione in sede decentrata di un altro Istituto superiore di studi musicali statale già presente nello stesso territorio, in funzione della valutazione di requisiti quali ad esempio: la dimensione, il numero di cattedre, il numero di studenti, la vastità del territorio geografico che costituisce il bacino di utenza, l'assenza di istituzioni analoghe nel territorio di riferimento, ecc. Va infatti assicurata una adeguata presenza territoriale delle istituzioni AFAM che garantisca razionalizzazione e funzionalità istituzionale, formativa ed economica, ed alti livelli qualitativi.

Proroga prevenzione incendi edifici scolastici e asili nido

Aggiungere il seguente articolo

Sostituire il primo periodo del comma 1, dell'art.10-bis del d. l.n. 104/13,convertito nella l. n.128/213 con il seguente:

Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi, per l'edilizia scolastica e per gli asili nido, sono attuate entro il 31 dicembre 2017.

Motivazione

E' in corso l'attivazione di importanti finanziamenti volti alla riqualificazione e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici . Appare opportuno, di conseguenza, allineare al periodo di pianificazione di tali interventi (2015/2017) tutti i termini in scadenza, compreso quello già disposto dall'art. 8 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con legge 8 novembre 2013, n. 128, per gli edifici scolastici. Appare opportuno estendere tale previsione anche agli asili nido.

SICUREZZA

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1 bis *“la formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica.”*

Motivazione

Si rileva che nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro manca la possibilità per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di formarsi anche per via telematica.

Codice della strada riduzione sanzione

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 202 del Decreto Legislativo n.285/92 e ss.mm.ii comma 1, sono cassati i seguenti periodi: "Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida."

Motivazione

La proposta di modifica prevede l'eliminazione della riduzione del 30% dell'importo delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada in caso di pagamento entro 5 giorni. Tale eliminazione si rende necessaria in quanto la norma che era stata introdotta per aumentare il numero di pagamenti non ha avuto il risultato sperato e i bilanci dei Comuni stanno subendo dei buchi importanti nelle entrate anche in considerazione delle riduzioni di stanziamenti agli stessi.

Rinvio termini Verbalì notifiche

Aggiungere il seguente articolo

All' articolo 201 del Decreto Legislativo n.285/92 e ss.mm.ii comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: *“entro novanta giorni dall'accertamento”* sono sostituite dalle seguenti: *“entro centocinquanta giorni dall'accertamento”*;

le parole: *“la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data”* sono sostituite dalle seguenti: *“la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data”*.

Motivazione

La modifica si rende necessaria per offrire ai Comuni la possibilità di avere più giorni di tempo all'invio dei verbali, anche perché sussistono criticità nei grandi comuni dove i sistemi di telecamere per autovelox fissi, ZTL, corsie bus producono una mole elevata di verbali che i comandi non riescono a notificare nei termini.

Beni confiscati

Aggiungere il seguente articolo

All'art. 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Le somme derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, nella restante misura del 20 per cento, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sostenere progetti di valorizzazione presentati annualmente dai Comuni sui beni confiscati loro assegnati secondo i criteri e con le modalità definite con apposito Decreto del Ministro degli affari regionali, le autonomie e lo sport sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.”

Motivazione

La proposta di modifica è di fondamentale importanza per creare le condizioni affinché nella riassegnazione delle somme affluite al Fondo unico giustizia, gli Enti locali possano fruire di adeguate risorse per progetti volti al recupero e all'utilizzo per finalità istituzionali, sociali e di interesse pubblico dei beni confiscati alle mafie o volti a rafforzare la cultura della legalità in territori economicamente depressi o comunque caratterizzati da una forte presenza criminale.

Detenuti

Aggiungere il seguente articolo

Al comma 1 dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: "con le parti sociali" sono aggiunte le seguenti parole: "oltre che con l'ANCI limitatamente alle condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale."

Motivazione

La proposta permette che l'ancoraggio di natura oraria previsto dalla normativa, tenga conto di condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio dei detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo a beneficio della comunità locale.

Ambiente Fondo demolizioni immobili abusivi

Dopo l'art.26 aggiungere il seguente articolo

Art. 26 bis.

(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:

«Art. 72-bis. - *(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico).* -- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni 12 mesi dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati».

Motivazione

Si propone di portare nel testo della legge di stabilità la previsione di finanziamento di interventi per abbattimento/rimozione immobili abusivi ora contenuta nell'articolo 52 del DDL collegato ambientale.

Antiracket e beni confiscati

Aggiungere il seguente articolo

“ 1. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni e le iniziative di tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione tramite appositi regolamenti dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche affidatarie di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.”

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2015:
2016:
2017:

Motivazione

Al fine di incentivare la prevenzione e potenziare il contrasto alla criminalità organizzata, l'emendamento si propone di valorizzare gli sportelli antiracket attivi nei Comuni nonché, attraverso una modalità simile già prevista in favore di chi denuncia fatti estorsivi o di usura, prevedere uno strumento premiale per i soggetti affidatari dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Fondo progettazione dissesto idrogeologico

Aggiungere il seguente articolo

Art. XXX

(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo. Il funzionamento del citato fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata.

Motivazione

Si propone di portare nel testo della legge di stabilità la previsione di Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ora contenuta nell'art. 55 del DDL collegato ambientale.

Protezione civile Ripristino somme fondo interventi prevenzione rischio sismico province Trento e Bolzano

Aggiungere il seguente articolo

Art. xxx

(Ridestinazione quote risorse interventi prevenzione rischio sismico art. 11 decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e s.m.i.)

All'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 e s.m.i. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma :

“1.bis Le quote del Fondo per i contributi degli interventi di prevenzione del rischio sismico già destinate alle Province autonome di Trento e Bolzano e riacquisite al bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alimentano uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale misura straordinaria aggiuntiva di supporto per le attività di prevenzione del rischio sismico, di micro zonazione sismica e per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, oltre che per l'adeguamento della pianificazione comunale di Protezione Civile”.

Motivazione

Nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile relativa alla disciplina dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, le somme non assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, pari ad oltre 3 milioni di euro per le annualità 2010-2014, sono state destinate alla generalità di bilancio dello Stato alla voce generica “Entrate eventuali del Ministero dell'Economia e delle Finanze” senza alcuna indicazione specifica.

Si chiede di integrare il fondo istituito con l'articolo 11 del decreto legge n. 39/2009 con tali risorse, quale misura straordinaria aggiuntiva di supporto per le attività di micro zonazione sismica e per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, oltre che per l'adeguamento della pianificazione comunale di Protezione Civile, ove necessario.

Semplificazioni in materia di pubblico spettacolo

Aggiungere il seguente articolo

All'articolo 141, comma secondo, del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole "a 200 persone" sono aggiunte le seguenti: "non necessita il parere sul progetto e".

Motivazione

Gli eventi di pubblico spettacolo previsti negli articoli 68, 69, 71 del TULPS, modificati dal Dl 91/2013 (legge 112/2013) non necessitano più di licenza ma solo di segnalazione certificata di inizio attività. Considerato però che l'art. 80 è rimasto invariato, per detti eventi occorre comunque il parere sul progetto della commissione tecnica con le procedure dell'art. 4 DPR 311/2001 in attuazione del Regio decreto 635/1940. Considerato che il Dl 91/2013 non modifica l'art. 80 del TULPS ed il suo regolamento di esecuzione, con questo emendamento si ottiene una reale semplificazione degli eventi previsti.

Servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo

Aggiungere il seguente articolo

Gli Enti e i privati sono tenuti a predisporre i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) della legge 26 giugno 1965 n. 966, come modificato dall'art. 4 del DPR 28 maggio 2001 n. 311, con una squadra aziendale composta dagli addetti all'emergenza ed antincendio ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08. Il servizio è obbligatorio per tutte le attività previste all'art. 4 comma 3) del D.M. 22/2/1996 n. 261 con entità e modalità del servizio conforme alla medesima norma.

Motivazione

Attuare tale semplificazione significa alleggerire in modo significativo i bilanci economici delle strutture e degli eventi medio-piccoli, prevedendo il Servizio di Vigilanza dei Vigili del Fuoco come obbligatorio solo per le categorie dei Grandi Eventi o degli Eventi ad Alto Rischio, valorizzando gli addetti all'emergenza presenti all'interno delle strutture, presenza resa obbligatoria con il D.Lgs 626/94 e successivo D.lgs 81/08, i quali hanno acquisito professionalità e competenza, con conoscenza diretta dei luoghi e con i percorsi formativi obbligatori presidiati dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco per la gestione delle emergenze antincendio.

Semplificazioni in materia di D.Lgs 81/08 Sicurezza Luoghi di Lavoro

Aggiungere il seguente articolo

All'art 47 comma 7 lettera c) del D.lgs. 81/08 aggiungere a fine comma 7 "*nelle aziende di cui alla lettera c) tra i rappresentanti eletti o designati dovrà essere nominato un coordinatore dei RLS (Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza).*"

Motivazione

Nelle aziende oltre 1000 lavoratori, il D.Lgs 81/08 stabilisce che deve essere presente un numero minimo di 6 RLS non definendo un numero massimo che, potenzialmente, può essere rilevante.

A tal proposito, per tutti gli aspetti relazionali, occorre individuare un coordinatore tra i rappresentanti eletti con il compito di tenere i contatti formali e le comunicazioni con l'Azienda relativamente a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa che riguardano il coinvolgimento degli RLS. Il coordinatore inoltre provvederà con autonome modalità ad informare ed a relazionarsi con tutti i RLS.

Aggiungere il seguente articolo

I commi 1, 2 e 3 dell'art. 65 del D.Lgs. 81/08 (Locali sotterranei o semisotterranei) sono abrogati e sostituiti dal seguente comma: "1. I locali chiusi sotterranei o semisotterranei possono essere destinati al lavoro, quando le lavorazioni svolte non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi e assicurando sempre idonee condizioni, naturali e/o a mezzo di impianti tecnologici, di aerazione, illuminazione e microclima e che siano rispettati i requisiti dell'allegato IV del presente decreto legislativo e le norme di prevenzione incendi."

Motivazione

La norma in vigore fa sostanzialmente riferimento al D.P.R. del 19/03/1956 n. 303, considerando la situazione degli interrati critica per l'utilizzo come luogo di lavoro. Attualmente le tecnologie a disposizione permettono di superare le criticità microclimatiche e di salubrità dei locali sotterranei e semisotterranei rendendo tali ambienti compatibili con i requisiti propri dei luoghi di lavoro.

Piani urbani di sicurezza stradale

Aggiungere il seguente articolo

“ 1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali in area urbana, i Comuni elaborano Piani Urbani di Sicurezza Stradale, costituiti da un insieme coordinato di interventi progettuali. In coerenza con le specificità di ambito urbano contenute nel Piano Nazionale della sicurezza stradale – PNSS, i Comuni trasmettono i progetti di cui al periodo precedente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, secondo le modalità e la procedure stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'ANCI, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 e fino al 31 dicembre 2018, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo denominato “Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione dei Piani Urbani di Sicurezza Stradale. A tal fine è autorizzata la spesa di _____milioni di euro per l'anno 2016 e di _____milioni di euro ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

Motivazione

La sicurezza stradale deve rientrare all'interno di una pianificazione coordinata e mirata, anche con particolare riferimento ai contesti urbani. In coerenza con gli obiettivi di riduzione dell'incidentalità stradale fissati a partire dal livello europeo, nonché a livello nazionale attraverso il Piano Nazionale della sicurezza stradale, la proposta consentirebbe ai Comuni, a seguito delle modalità e delle procedure stabilite, l'elaborazione di progetti denominati Piani locali di Sicurezza Stradale da realizzare nell'area urbana.

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

Art. 26

(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza)

Al comma 7 sostituire le parole «d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero delle Finanze » con le parole «di concerto con il Ministero delle Finanze e di intesa con la Conferenza Unificata».

Motivazione

Trattandosi della definizione delle modalità attuative delle misure di cui all'articolo in parola e delle attività di monitoraggio, nella fase di consultazione propedeutica all'emanazione delle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile sarà necessario coinvolgere, oltre alle regioni, tutti i livelli territoriali e la Conferenza Unificata è la sede più indicata per assicurare la richiamata uniformità di trattamento.

Art. 26

(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza)

Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti commi:

« 8. Al fine di concorrere alle finalità del presente articolo e sostenere nell'immediato le micro imprese e i consumi delle famiglie per l'acquisto di beni durevoli distrutti o irrimediabilmente danneggiati a seguito degli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile il “Fondo di garanzia per il microcredito post-emergenza” con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. Con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, sono determinate le modalità di finanziamento agevolato, le linee guida per le convenzioni con gli istituti bancari ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per il microcredito, nonché le modalità di ricognizione dei beneficiari da parte dei Comuni, che possono concorrere con ulteriori misure di sostegno, anche in ordine ad agevolazioni circa i tributi locali, in favore dei soggetti di cui al comma 8 in situazione di disagio economico.

10. L'accesso al credito è fissato nel limite massimo di 10.000,00 euro ad ogni nucleo familiare o micro impresa colpiti dagli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e regolato sulla base di uno schema di convenzione quadro definito fra ANCI e ABI, cui si atterranno i soggetti autorizzati ad erogare il micro-credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 ai fini dell'erogazione del credito.

11. A decorrere dall'anno 2017, l'eventuale rifinanziamento del fondo di cui al precedente comma è determinato annualmente con la legge di bilancio.

Motivazione

Si propone di accompagnare la previsione di sostegno agli interventi di ripristino del patrimonio privato e alle attività economiche e produttive con un meccanismo snello di microcredito per famiglie e microimprese, che non dispongono di capacità di garanzia propria e che non sono in grado di far ricorso autonomamente al credito bancario, di recuperare nell'immediato strumenti e mezzi utili alla ripresa delle attività economiche, consentendo la rapida uscita dallo status emergenziale.

La costituzione del fondo di garanzia con il moltiplicatore, genera un meccanismo virtuoso di solidarietà perpetuabile nel tempo; il moltiplicatore aumenta notevolmente la capacità di intervento rispetto al fondo perduto, dando la possibilità di aiutare nel tempo un numero sempre crescente di persone. Infatti, con la restituzione di un prestito la garanzia torna di nuovo disponibile per un altro intervento.

La proposta è quella di costituire un Fondo di garanzia, che opererà sulla base di linee guida definite dal Dipartimento della Protezione Civile e schemi di convenzione definiti fra Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e Associazione Bancaria Italiana, per rilasciare coperture esplicite dirette, irrevocabili ed immediatamente escutibili (a prima richiesta) per i finanziamenti destinati ai soggetti residenti i cui beni mobili siano stati danneggiati. Al

verificarsi dell'insolvenza del mutuatario, la garanzia potrebbe operare a copertura di almeno il 50% del valore dell'esposizione creditizia.

Di seguito alcuni riferimenti rispetto ad una simulazione svolta da ANCI e ABI circa gli eventi alluvionali del 2013 che hanno colpito la Sardegna: oltre 80 i comuni e ipotizzando un bacino potenziale di beneficiari di circa 12.000 soggetti e una richiesta in media di un finanziamento fino ad un importo massimo di 10.000 euro.

Poste le seguenti condizioni:

- (i) garanzia a copertura del 50% del debito residuo del finanziamento;*
- (ii) tasso di decadimento annuo delle operazioni dei finanziamenti al consumo (ultime rilevazioni CRIF/Prometeia/Assofin giugno 2013, relative a marzo 2013), pari al 2 (dato che possiamo considerare una proxy della perdita attesa);*
- (iii) moltiplicatore da utilizzare pari a 10 o al massimo 15 in grado di assorbire le perdite complessive (cioè come somma della perdita "attesa" e della varianza della stessa definibile come perdita "inattesa"¹) rispettivamente pari al 10% e al 6,7%*

al fine di consentire l'erogazione di finanziamenti di 10.000 euro a 12.000 soggetti si dovrebbero erogare circa 120 milioni di euro, che comporta una dotazione patrimoniale del fondo pari a circa:

- 1. 6 milioni di euro (con un moltiplicatore di 10)*
- 2. 4 milioni di euro (con un moltiplicatore di 15)*

I Comuni, oltre a svolgere le necessarie attività ricognitive, ai fini dell'individuazione dei beneficiari, in accordo alle indicazioni del Dipartimento della Protezione Civile, potranno anche contribuire con misure di sostegno per soggetti in condizioni di disagio con agevolazioni circa i tributi locali.

¹ Il vero rischio di credito non si fonda sulla perdita attesa (statisticamente rilevabile), ma sulla perdita "inattesa", che potremmo considerare una proxy della varianza (qualora il rischio di credito avesse un andamento statistico definibile "normale") della perdita attesa, cioè l'errore nel calcolare il rischio di credito. In via prudenziale – genericamente – tale perdita attesa è solitamente tre volte superiore alla perdita attesa.

Art. 35
(Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)

Al comma 6 dopo le parole: «di edilizia scolastica» inserire le parole «e di manutenzione delle infrastrutture, anche stradali, al fine di contrastare i rischi sui territori e di ripristino di edifici e strutture pubbliche a seguito di eventi calamitosi».

Al comma 6 dopo le parole: «L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro» inserire le parole «per gli interventi sull'edilizia scolastica e di 125 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e di ripristino di cui alle lettere d) ed e)».

Al comma 6 dopo le parole: «Struttura di missione per i coordinamento e l'impulso degli interventi di edilizia scolastica» inserire le parole « e Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche».

Al comma 6 dopo la lettera c) inserire le seguenti lettere: «d) manutenzione delle infrastrutture, anche stradali al fine di contrastare i rischi sui territori; e) spese sostenute dai comuni per gli interventi di ripristino di edifici e strutture pubbliche conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1) della legge 24 febbraio 1992, n. 225; e) spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze degli eventi di cui alla lettera precedente;

Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma

6 bis: Ai fini della copertura dei 125 milioni di euro si fa ricorso alla riduzione lineare degli importi di cui alla tabella C del presente provvedimento.

Motivazione

Si propone di includere, come già aveva disposto il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, anche le spese per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e di ripristino di strutture pubbliche danneggiate a seguito di eventi calamitosi, fra quelle per le quali è possibile da parte dei comuni chiedere l'esclusione dai limiti del patto di stabilità interno. Per tale scopo si propone di seguire analoga procedura a quella già prevista con la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi su edilizia scolastica, attraverso la Struttura di missione della Presidenza del Consiglio contro il dissesto idrogeologico.

SERVIZI PUBBLICI

Misure urgenti sulle gare di affidamento delle concessioni della distribuzione del gas naturale

Inserire il seguente articolo:

Art.xx

(misure per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas)

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 11 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno, n.91, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3 - quater della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, ad eccezione di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Nel comma 2 del medesimo articolo l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: *“Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.”*

Motivazione

Con il comma 1 della norma proposta si introduce una proroga ai termini perentori previsti dalla normativa vigente per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale negli Ambiti territoriali minimi. In particolare tale proroga risulta necessaria per evitare l'intervento sostitutivo della Regione competente laddove la stazione appaltante non abbia rispettato i suddetti termini. Infatti, molte stazioni appaltanti si trovano ad affrontare ritardi nella predisposizione degli atti di gara non a motivo della loro inerzia, ma a causa di ritardi attribuibili ai singoli comuni facenti

parte dell'ambito nel fornire dati, o a comportamenti dilatori di alcuni gestori o, ancora, ad incertezze legate alla pendenza di ricorsi avverso atti amministrativi. La norma pertanto comporta la riprogrammazione delle scadenze per tutti i raggruppamenti di ambiti di cui all'allegato 1 del decreto ministeriale n. 226/2011.

Con il comma 2 si abrogano le disposizioni previste ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Al comma 4 era previsto l'intervento sostitutivo del Ministero dello sviluppo economico in caso di inerzia della Regione nell'esercizio del proprio potere sostitutivo laddove la stazione appaltante non pubblici tempestivamente il bando di gara. Al comma 5 era prevista una forma di penalizzazione per gli Enti locali che non avessero rispettato i termini preordinati alla pubblicazione del bando di gara. Entrambi i commi richiamati sono ora abrogati. Viene prevista invece la sostituzione dell'ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, con un nuovo periodo che riformula termini e modalità per l'intervento sostitutivo della Regione e del Ministero dello sviluppo economico. In particolare viene concesso, a seguito della diffida della Regione, un tempo di cinque mesi alle stazioni appaltanti per adempiere prima che la Regione stessa intervenga con la nomina del commissario ad acta. In caso di inerzia della Regione poi, dopo ulteriori due mesi, è previsto l'intervento del Ministero dello sviluppo economico. È previsto inoltre che, laddove siano stati anticipati alla stazione appaltante gli importi per la copertura degli oneri di gara, essi siano trasferiti al commissario ad acta. In generale, la norma proposta comporta una maggiore flessibilità per gli enti locali coinvolti nelle fasi propedeutiche all'avvio della gara d'ambito.

Compensi amministratori di SPA pubbliche

Aggiungere il seguente articolo

All'art. 4, comma 4 secondo periodo del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 sostituire le parole “*complessivamente sostenuto nell'anno 2013*” con le seguenti “*complessivo dei compensi spettanti ai sensi dell'art. 1, c.725 L.296/2006*”

Motivazione

Questa proposta è tesa a ripristinare l'equità di partenza tra tutti gli amministratori di società, evitando che situazioni particolari accadute nel 2013 possano inficiare la possibilità di attribuzione dei compensi a regime e, quindi, violare il principio giuridico del giusto compenso per l'attività richiesta.

L'emendamento ha carattere di interpretazione autentica così da salvaguardare anche i compensi 2015.

Articolo 33

(Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche)

Dopo il comma 47 è inserito il seguente comma:

“47-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della norma di cui al comma precedente anche agli Enti locali, entro 90 gg. dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, mediante Accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le norme in materia da abrogare riferite agli Enti Locali”.

Motivazioni

Al fine di rendere la disposizione che prevede l'emanazione di un decreto del MEF per l'individuazione di specifici parametri di riferimenti per definire al massimo 5 fasce di compensi per amministratori e dirigenti delle società partecipate direttamente ed indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, è necessario prevedere che, tramite un Accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, siano individuate le disposizioni in materia da abrogare per gli enti locali. In caso contrario la nuova norma, per le società locali, sarebbe vanificata da tutti gli altri stratificati vincoli normativi oggi esistenti in materia e da misure di razionalizzazione della spesa a cui tali soggetti sono sottoposti.

Articolo 33

(Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche)

Dopo il comma 51 è inserito il seguente comma:

“52. Le disposizioni incentivanti previste dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche alle procedure di alienazione ovvero di scioglimento dei soggetti ivi indicati, deliberati entro il 31 dicembre 2016.”

Motivazioni

E' necessario prorogare gli incentivi inerenti l'alienazione e la dismissione delle partecipazioni in determinati soggetti che possano favorire l'aggregazione ovvero la razionalizzazione di società ed enti non ritenuti più necessari dalle amministrazioni.

Articolo 43
(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus)

All'articolo 43 al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Al secondo periodo le parole “con le Regioni” sono sostituite dalle seguenti “in sede di Conferenza Unificata di cui al d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281,”;
- b) Dopo il secondo periodo è inserito il seguente:” La dotazione del Fondo è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro annui da destinare all’acquisto di materiale rotabile per impianti fissi.

Motivazioni

L'emendamento è volto a prevedere l'intesa sul nuovo Fondo in sede di Conferenza Unificata nonché a consentire gli investimenti in impianti fissi, che ormai sono fermi da anni a causa di mancanza di fondi dedicati, prevedendo uno specifico ed ulteriore stanziamento dedicato per un importo di 50 milioni di euro.

Stralcio del servizio TPL dagli ambiti territoriali di cui alla norma generale

Articolo 43

(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus)

All'articolo 43, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

6. Le disposizioni di cui all'art. 3 bis del Decreto Legge 13.08.2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14.09.2011 n. 148, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 4-bis, non si applicano ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui al Decreto Legislativo n. 422/1997 s.m.i. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono determinati in ragione dell'analisi della domanda di trasporto, tenendo conto delle economie di scala e dei criteri di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel comma 3 dell'art. 16 bis del D.L. 135/2012 s.m.i.. A tal fine le Regioni, d'intesa con le Città Metropolitane ed i Comuni capoluogo del proprio territorio, identificano i bacini di cui al periodo precedente e l'ente di governo degli stessi.
7. Le Regioni entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, per dare attuazione al comma 6, convocano gli enti locali di cui al periodo precedente. In fase di prima applicazione, sono fatti salvi i bacini determinati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 3 bis D.L. 138/2011 s.m.i. E' comunque fatta salva la facoltà delle Regioni di definire nuovamente i bacini in questione in base ai criteri, tempi e procedure di cui ai commi 6 e 7."

Motivazioni

La definizione degli Ambiti territoriali ottimali prevista dall'articolo 3 bis del dl 138/2011 s.m.i. non risulta assolutamente in linea con le specifiche tecniche, economiche e di efficienza necessarie per individuare idonei bacini di erogazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale. Considerando la peculiarità del settore rispetto ad altri servizi a rete di rilevanza economica è necessario prevedere che i bacini di affidamento del servizio TPL siano individuati in ragione dell'analisi della domanda di trasporto e secondo criteri già individuati per il loro sostentamento economico.

A tal proposito va riconosciuto il ruolo delle Città Metropolitane, pertanto la proposta emendativa prevede che i bacini di mobilità ed i loro enti di governo, per il TPL, siano espunti dalla norma generale sui servizi a rete di rilevanza economica ed individuati dalle Regioni, d'intesa con le Città Metropolitane ed i comuni capoluogo del proprio territorio, ai sensi dei criteri trasportistici esposti.

Articolo 43
(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus)

All'articolo 43, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

“6. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: “Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.47.

7. All'articolo 1, comma 1230, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n.47.

Motivazioni

L'emendamento in questione, nel proporre una modifica di natura procedurale alle leggi di finanziamento del CCNL autoferrotranvieri per le Autonomie speciali, ha l'obiettivo di snellire il processo di approvazione e accelerare i relativi pagamenti per il finanziamento dei maggiori oneri del CCNL autoferrotranvieri biennio 2004-2005 e 2006-2007. In particolare, l'emendamento propone che il processo di erogazione avvenga direttamente tra Stato e aziende senza l'intermediazione regionale, come già avviene nel sistema erogativo previsto dal DL 355/2003 (Biennio 2002-2003). Occorre sottolineare infatti che nel corso degli anni la procedura Stato-Regioni-Aziende, a causa dei processi approvativi e contabili ben più lunghi, ha comportato ritardi di oltre quattro anni dovuti, ritardi, come si può ben comprendere, non più sostenibili dalle aziende di settore. A questo poi si aggiunge anche le difficoltà legate al patto di stabilità interno regionale.

Tale misura non comporta una maggiore spesa o una minore entrata per la finanza pubblica.

PATRIMONIO E POLITICHE ABITATIVE

Centri per impiego affitto locali

Aggiungere il seguente articolo

“Al fine di contribuire al processo di revisione della spesa che impone una riduzione dei costi per le locazioni passive delle pubbliche amministrazioni ed una complessiva razionalizzazione della spesa, è soppresso l'art. 3 della Legge n. 56/1987. Le spese relative ai locali adibiti ai centri per l'impiego sono poste a carico della Regione o Provincia autonoma competente, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.”

Motivazioni

Le spese per i Centri per l'Impiego sono attualmente poste in carico ai Comuni in base all'art. 3 della Legge n. 56/1987. La norma, di cui si chiede l'abrogazione, pone a carico dei comuni ove hanno sede le sezioni, di “fornire i locali necessari per il funzionamento”. Considerato il peso economico di detto onere e la recente normativa di revisione della spesa che impone una riduzione dei costi per le locazioni passive delle pubbliche amministrazioni ed una complessiva razionalizzazione della spesa (D.L. n. 95/2012, conv. Con Legge n. 135/2012 e s.m.i.), sarebbe opportuna una rivisitazione della normativa riguardante la logistica degli uffici per l'impiego, che attribuisca alle Regioni o comunque agli enti a cui sarà attribuita la titolarità della funzione.

Assegnazione alloggi parcheggio categorie disagiate

Aggiungere il seguente articolo

Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di edilizia sociale, gli enti locali possono destinare, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla programmazione regionale, in via autonoma e previa propria regolamentazione, le unità abitative residenziali facenti parte del proprio patrimonio ad “alloggi parcheggio”. I requisiti per l’assegnazione degli “alloggi parcheggio”, attestanti il temporaneo grave stato di disagio sociale, dovranno essere individuati con regolamento comunale. L’assegnazione non potrà avere una durata superiore ad anni due. I regolamenti comunali in contrasto con la presente disposizione dovranno essere adeguati entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. In ogni caso, le assegnazioni degli alloggi parcheggio in essere cessano decorsi due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Motivazione

La crescente situazione di disagio sociale, conseguenza principalmente del perdurante livello di disoccupazione strutturale, sta facendo registrare in Italia un allargamento del numero di famiglie al di sotto della soglia di povertà. I programmi di edilizia residenziale pubblica non sono più sufficienti a far fronte all’emergenza abitativa sia in termini quantitativi che in termini temporali in quanto, è ormai dato conclamato, le famiglie si trovano a dover affrontare il problema casa imprevedibilmente a seguito della perdita del lavoro di uno o entrambi i genitori e nel giro di pochissimi mesi. Il rinnovo e l’aggiornamento delle graduatorie ordinarie è spesso lento e farraginoso tanto che nella maggior parte dei casi non consente alle famiglie di potervi accedere per mancanza di bandii aperti e comunque un eventuale inserimento in graduatoria non consentirebbe l’ottenimento di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in tempi brevi. Per questo è necessario che i Comuni, enti locali più vicini alle emergenze quotidiane, debbano attivare o rinnovare strumenti regolamentari affinché possano, in autonomia, tamponare dette situazioni di emergenza. A tal fine è necessario che il decreto sottolinei e puntualizzi con maggiore forza la facoltà dei Comuni di provvedere in autonomia e con propria regolamentazione all’assegnazione di immobili di proprietà a soggetti che si trovino imprevedibilmente in situazioni di emergenza abitativa e che non abbiano le risorse necessarie per accedere al libero mercato delle locazioni immobiliari.

L’emendamento proposto è quindi una risposta concreta alle esigenze della collettività.

Utilizzo immobili Inps Inail oggetto aste andate deserte

Aggiungere il seguente articolo

All' art. 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 aggiungere il seguente comma :

" In deroga alla normativa vigente, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale abitativa gli immobili dell'INPS e dell'INAIL non utilizzati per esigenze istituzionali e che sono stati oggetto di procedure pubbliche andate deserte, possono essere oggetto di accordi con i Comuni che li destinano, anche temporaneamente, alle finalità legate all'emergenza abitativa."

Motivazione

L'esiguità del patrimonio immobiliare dei Comuni non consente di fronteggiare tale emergenza e per questo è necessario che i Comuni, enti locali più vicini alle emergenze quotidiane, debbano poter disporre di alloggi che seppur oggetto di aste di vendita, non sono state collocate sul mercato. A tal fine è necessario che si preveda una norma che consenta ai Comuni di poter disporre dei patrimoni inutilizzati e invenduti di Inps e Inail. L'emendamento proposto è quindi una risposta concreta alle esigenze della collettività.

Utenze o pubblici servizi per occupazioni senza titolo

Aggiungere il seguente articolo

“All’articolo 5 della legge 80/2014 dopo il comma 1-ter inserire è inserito il seguente comma:

1-quater Le disposizioni contenute nel suddetto articolo, ad eccezione della residenza, trovano applicazione a seguito della resistenza al provvedimento di sfratto o di sgombero. Sono fatte salve le erogazioni delle forniture essenziali per la salute pubblica che restano prerogativa dei sindaci.”

Motivazione

Tale disposizione seppur ispirata da principi di legalità e giustizia, di fatto genera problemi in presenza di famiglie con minori di età e comunque incide sul reperimento di alloggi pubblici da rendere disponibili. Con questo emendamento si superano le problematiche che si sono aperte con i cittadini e che hanno reso difficile la sua applicazione.

LAVORI PUBBLICI URBANISTICA EDILIZIA

Art. 28

All'articolo 28, dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma

16 bis All'art. 33 ter comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, dopo le parole "stazioni appaltanti" aggiungere la parola "qualificate". Al secondo periodo, dopo la parola "forniture," aggiungere le parole "appositamente qualificate".

Dopo il comma 2 è aggiunto infine il seguente comma

3: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti di qualificazione per l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni, servizi e lavori."

Motivazione

L'emendamento proposto è motivato dalla circostanza che, parallelamente all'avvio dell'operatività dei soggetti aggregatori, è necessario individuare i criteri di qualificazione delle restanti stazioni appaltanti che per tutte le categorie merceologiche diverse da quelle di competenza dei soggetti aggregatori, possano espletare funzioni di stazione appaltante di livello locale, anche accorpando e centralizzando le relative procedure

Art. 28

All'articolo 28, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

“16-bis. Gli acquisti di beni e servizi di valore superiore alle soglie di rilevanza comunitaria necessari al fabbisogno degli enti locali per categorie merceologiche non rientranti nelle tipologie obbligatorie di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 o in convenzioni, accordi-quadro, sistemi dinamici di acquisizione o strumenti di acquisto elettronici messi a disposizione dai soggetti aggregatori in base ad altre disposizioni di legge, sono acquisiti con procedure autonome gestite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quanto stabilito dai precedenti commi del presente articolo.”

Motivazione

La disposizione è finalizzata a garantire il coordinamento tra il quadro normativo in materia di acquisti centralizzati e le disposizioni che disciplinano le centrali di committenza, per gli acquisti di valore superiore alla soglia comunitaria, nei quali è più probabile che possano determinarsi carenze di copertura da parte dei soggetti aggregatori. Sono fatte salve le clausole di garanzia rispetto alle convenzioni Consip sopravvenienti.

INNOVAZIONE

Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane

Art. 43

All'articolo 43, dopo il comma 5 aggiungere il comma 5-bis:
"Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1 comma 1121 della Legge 296/2006."

Le risorse del Fondo saranno destinate al finanziamento agevolato di attività nei seguenti settori di intervento:

1. Acquisto di auto elettriche adibite al servizio di car-sharing nelle città capoluogo di provincia
2. Acquisto van elettrici per la distribuzione delle merci nei centri storici
3. Acquisto taxi elettrici (full electric)
4. Potenziamento ciclabilità in ambito urbano attraverso il finanziamento di opere infrastrutturali quali: a) costruzione/ampliamento/upgrading parcheggi protetti di interscambio, b) messa in sicurezza piste ciclabili esistenti, c) completamento dei tratti di itinerari ciclabili discontinui
5. Sviluppo servizi di bike sharing
6. Formazione mobility managers

Motivazione

La Legge di stabilità finanziaria – escluso l'intervento in materia di TPL – non prevede risorse specifiche per la mobilità sostenibile né introduzione di tecnologie a basso impatto ambientale per la mobilità urbana. La prossima Conference of Parties della United Nations Framework Convention on Climate Change in programma a Parigi il prossimo Dicembre costituirà l'ultima occasione per stabilire politiche efficaci di lotta ai cambiamenti climatici in grado di contenere l'innalzamento della temperatura del globo. Le emissioni di CO2 nelle città saranno con molta probabilità il target principale di intervento e la mobilità giocherà un ruolo centrale all'interno della strategia dei vari Paesi.

In particolare, la proposta di emendamento intende ricostituire il Fondo per la Mobilità sostenibile istituito con la Legge di stabilità 2007 (Legge 296/2006). Il Fondo fu istituito nello stato di previsione del MATTM (a valere sul Capitolo di spesa 8438 "Fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane") mettendo a disposizione risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2007, 2008 e 2009. Al momento il Fondo è esaurito e l'assenza di risorse specifiche per la mobilità sostenibile nelle aree urbane impedisce di dare continuità alle misure messe già in atto come ad esempio quelle sulla shared mobility, la distribuzione urbana delle merci e la ciclabilità urbana, impedendo in questo modo il consolidamento di politiche per la smart mobility.

Potenziamento della dotazione del fondo nazionale per le politiche giovanili

Art XXX

Aggiungere il seguente articolo

La dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è stabilita in 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018.

Motivazione

Nella Tabella C della Legge di Stabilità 2014, relativa alla ripartizione per le annualità 2014-2016 del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, per l'anno 2016 sono previsti euro 6.444.000. Considerando che, come da intesa in sede di Conferenza Unificata, la quota prevista per gli Enti locali è pari al 24% del totale del Fondo, i Comuni e gli enti di area vasta avrebbero a disposizione poco più di 1,5 milioni di euro.

Tale quota è da considerarsi come insufficiente per attivare azioni – rivolte al target di popolazione 18-35 anni – che possano avere un impatto minimamente significativo sui territori. Come dimostra la tabella sotto riportata – che fa riferimento all'utilizzo della quota comunale del Fondo - a partire dal 2009 la continua riduzione della dotazione annuale del Fondo ha notevolmente ridotto le iniziative progettuali che è stato possibile attivare nei Comuni, a fronte di una richiesta di interventi in favore dei giovani che, complice anche la crisi economica, negli ultimi anni è andata aumentando.

Per questo, si chiede un potenziamento della dotazione totale del Fondo, mettendo a disposizione risorse per 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018, in modo da poter avere circa 5 milioni di euro all'anno a disposizione degli enti locali.

Annualità FNPG	Finanziamento nazionale (€)^[1]	Modalità individuazione progetti	Progetti finanziati	Valore medio progetti (€)^[2]
2009	9.700.000	Avviso pubblico	134	72.388
2010	6.000.000	Avviso pubblico	53	113.208
2011	800.000	Avviso pubblico	8	100.000
2012	800.800	Avviso pubblico	11	72.800
2013	400.000	Scorrimento graduatoria avviso ex Fondo 2011	4	100.000

^[1] Al netto dei progetti trasversali e della quota di coordinamento ANCI

^[2] Al netto del cofinanziamento locale

WELFARE - IMMIGRAZIONE

Aumento del Fondo accoglienza per minori non accompagnati sia per i MSNA extra - SPRAR che per dare sostenibilità alle strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati.

Aggiungere il seguente articolo

Fermo restando il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, di cui all'art. 1 co.180 della Legge 24 dicembre 2014 n. 190 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per le esigenze di soccorso e di immediata protezione di cui all'art. 19 co.1 e 2 del Dlgs 18 agosto 2015, n. 142, ed al fine di istituire centri governativi di primissima accoglienza dei minori non accompagnati, nonché di garantire l'accoglienza e l'assistenza degli stessi nei casi di cui al co. 3 Dlgs 18 agosto 2015, n. 142, a decorrere dal 1° gennaio 2016 le risorse del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sono incrementate di 215 milioni di euro annui.

Motivazione

Si intende far confluire le risorse per l'istituzione dei centri di primissima accoglienza e i contributi per i Comuni nel "Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati" gestito dal Ministero dell'Interno. Considerato che il finanziamento per la creazione dei centri di primissima accoglienza per MSNA finanziati con il Fondo FAMI misure di Urgenza, scadrà nel mese di febbraio 2016, data la necessità di aumentare i posti di accoglienza dedicata ai minori visto il numero esiguo di posti disponibili - rispetto alla domanda di prima accoglienza - nelle attuali strutture per i MSNA, si ritiene necessario prevedere risorse certe e sufficienti a finanziare in misura adeguata i centri governativi di primissima accoglienza per tutti i MSNA, così come previsto dall'Intesa di luglio 2014 e dall'art.19 del decreto legislativo n. 142/2015.

Sulla base dei dati della rilevazione ANCI relativa al 2014 (rilevazione su minori contattati e/o presi in carico dichiarati dai Comuni) e di quelli resi disponibili dal Ministero del Lavoro, le presenze dei minori sul territorio nel 2014 sono state circa 15.000. Considerato che ad oggi, saranno 2.000 i posti disponibili nel 2016 nei progetti SPRAR dedicati ai MSNA (1.000 già attivi e ulteriori 1.000 con il nuovo ampliamento conseguente al recente bando in fase di espletamento) si può ritenere che saranno circa 13.000 i MSNA in attesa di entrare nel circuito SPRAR, che resteranno in carico ai Comuni.

Quindi, sulla base del dato rilevato, devono essere assicurate risorse adeguate, in linea con quelle dell'anno in corso che prevedono un contributo di massimo 45 euro pro-capite pro-die, ipotizzando un aumento del Fondo fino ad arrivare almeno a 215milioni di euro

Ampliamento SPRAR

Aggiungere il seguente articolo

Al fine di assicurare l'ampliamento del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementato di 163 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Motivazione

E' previsto un ulteriore ampliamento dello SPRAR fino ad arrivare a 30mila posti per l'anno 2016. Nella legge di stabilità dello scorso anno, l'incremento di risorse è stato pensato su 20.000 posti. Abbiamo inserito all'interno del finanziamento oltre ai 10mila posti per adulti in più ulteriori 2000 per i msna.

Fondo politiche per la Famiglia

Aggiungere il seguente articolo

Art.

Il Fondo per le politiche per la Famiglia, di cui all'art. 1 comma 1250 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è incrementato di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

Motivazione

Dei circa 20 milioni di euro stanziati dalla legge finanziaria 2015 per il Fondo politiche per la famiglia, solo 5 milioni sono stati destinati alle attività di competenza regionale e degli enti locali.

Tale stanziamento risulta assolutamente inadeguato e andrebbe pertanto significativamente incrementato per rendere adeguati gli interventi e i servizi a favore della famiglia.

Estensione del programma di Sostegno per l’Inclusione Attiva

Aggiungere il seguente articolo

Art.

Il Fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è incrementato di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 – 2018 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l’inclusione attiva, volto al superamento della condizione di povertà, all’inserimento ed al reinserimento lavorativi e all’inclusione sociale. L’incremento di cui al periodo precedente è aggiuntivo a quello previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.

Motivazione

La sperimentazione finalizzata alla diffusione della Carta Acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno opera, al momento, nei comuni con più di 250 mila abitanti (in ragione del citato decreto legge 5/2012) ed è previsto per i territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti dal decreto legge 76/2013, convertito dalla legge 99/2013, che mette a disposizione, per gli anni 2014 e 2015, 167 milioni di euro (ma non è stato ancora emanato il relativo decreto attuativo). Per evitare che una parte consistente del Paese rimanga senza la copertura di tale strumento di primo contrasto alla povertà assoluta – contrassegnato dalla combinazione tra l'erogazione di un beneficio economico e la definizione di un progetto personalizzato di presa in carico predisposto dai servizi sociali comunali – a causa della oggettiva insufficienza delle risorse (40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 – 2016) stanziati a tale scopo dalla legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), ne va quindi disposto un congruo incremento.

Fondo copertura assicurativa volontari ex art 12 D.l. 90/2014

Aggiungere il seguente articolo

Art.

Il Fondo di cui all'art. 12 del Decreto Legge n. 90 del 2014 che istituisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociale in favore di Comuni e enti locali, è ulteriormente finanziato, per il biennio 2016-2017, per un importo pari a 5 milioni di euro annui.

Motivazione

In ragione degli obiettivi della misura, finalizzata a promuovere la prestazione di volontariato da parte di specifiche categorie (beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente – ivi comprese quelle erogate dai Comuni, coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociale in favore di Comuni e enti locali) e favorendo in questo modo da un lato, in un'ottica di sussidiarietà circolare, il potenziamento il rapporto consolidato tra Comuni e Associazioni del terzo settore, dall'altro permettendo alle amministrazioni comunali di potenziare l'offerta di servizi ai cittadini e soprattutto consentendo a chi beneficia di un sostegno al reddito di partecipare alla vita della comunità mettendo a disposizione della collettività il proprio impegno, il proprio tempo, la propria professionalità mantenendo la coesione sociale sui territori, si ritiene necessario rifinanziare per almeno un biennio, con un importo pari a quello stanziato per il biennio precedente.

CULTURA E TURISMO

Istituzione di un fondo di finanziamento dei progetti di valorizzazione culturale e di promozione turistica dei Comuni

Art. 21

All'art. 21 aggiungere i seguenti commi

11. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, anche a fini turistici, sono finanziati interventi integrati, che possono essere presentati da comuni singoli o in aggregazione. Gli interventi devono seguire i principi della progettazione partecipata e valorizzare adeguatamente i partenariati con i soggetti del Terzo Settore e imprenditoriali. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro.

12. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata, disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 1 e prevede le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI.

Motivazione

Si propone la creazione di un Fondo per incentivare le “buone pratiche di valorizzazione integrata” e di promozione turistica che i Comuni intendono realizzare, in partenariato con i soggetti del Terzo settore e imprenditoriali impegnati sul territorio.

Attivazione di una politica nazionale di rafforzamento e modernizzazione della rete delle biblioteche civiche e di promozione della lettura

Art. 21

All'art. 21 aggiungere i seguenti commi

11. Il Mibact, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni, promuove progetti sulle biblioteche pubbliche volti a:

a) realizzare, nelle aree più deboli relativamente agli indici di lettura fra i cittadini, mediante accordi con i Comuni, una rete di biblioteche "sociali" specializzate nella diffusione della lettura. Tali strutture potranno prevedere forme di gestione innovative, che coinvolgano le associazioni attive nel settore;

b) realizzare progetti integrati di promozione della lettura, con particolare attenzione alle aree più deboli relativamente agli indici di lettura fra i cittadini, alle scuole e ai giovani "non lettori";

b) consentire l'attivazione, da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo, di finanziamenti a tasso zero per gli interventi dei Comuni di nuova realizzazione e di ammodernamento delle biblioteche di pubblica lettura;

c) sostenere progetti di integrazione delle scuole e delle biblioteche scolastiche con i sistemi bibliotecari comunali, per consentire l'accesso ai servizi bibliotecari anche dalle sedi scolastiche.

12. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito un Fondo nazionale per la promozione della lettura.

13. L'utilizzo del Fondo di cui al comma precedente è disciplinato con decreto del Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, previa intesa con la Conferenza unificata.

Motivazione

L'emendamento propone l'attivazione, da parte del Mibact, in collaborazione con Comuni e Regioni, di una politica nazionale per rafforzare e modernizzare il sistema delle biblioteche pubbliche e promuovere la lettura, che preveda fondi statali specifici destinati a co-finanziare gli interventi dei Comuni, con un'attenzione particolare al tema delle nuove tecnologie. Visti i dati drammatici rivelati dalle recenti indagini statistiche sui livelli di lettura e sulla condizione delle infrastrutture nel Sud, si segnala la necessità di interventi specifici rivolti alle regioni meridionali e alle aree da questo punto di vista più "deboli".

POLITICHE DI COESIONE

Cabina di regia Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)

Aggiungere il seguente articolo

Al comma 703, lettera c) della Legge n°190 del 23 dicembre 2014 dopo le parole "Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano" *aggiungere* "e da due rappresentanti delle autonomie locali, indicati dalla Conferenza Unificata su proposta dell'ANCI e dell'UPI"

Motivazione

La legge di stabilità 2015 ha stabilito un sistema di coordinamento fra Governo e Regioni finalizzato, attraverso la costituzione di una Cabina di regia nazionale, a conseguire l'integrazione degli interventi programmati, il raccordo fra tutti i soggetti coinvolti, la massima efficacia degli investimenti.

Si chiede che la partecipazione a suddetta Cabina di Regia venga estesa anche alle autonomie locali.

Ciò non solo in attuazione del principio di partenariato istituzionale, di derivazione comunitaria, a cui si conforma la programmazione del FSC, ma anche in ragione del fatto che il livello locale è titolare per Costituzione delle funzioni attuative di gran parte dei relativi investimenti.

Tale apertura consentirebbe inoltre alle autonomie locali di dare un contributo al redigendo Master Plan per il Mezzogiorno, che il Governo sta predisponendo con le Regioni interessate

Strategia nazionale aree interne (SNAI)

Aggiungere il seguente articolo

Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n°183, così come già modificata dai commi 674 e 675 della Legge 23 dicembre 2014, n°190, è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro per il triennio 2016-2018

Motivazione

In considerazione dell'importanza strategica che sia il Piano Nazionale di Riforma dell'Italia sia l'Accordo di Partenariato attribuiscono alla Strategia nazionale per le aree interne del Paese si ritiene necessario proporre un incremento della dotazione di risorse a disposizione per il rafforzamento dei servizi di cittadinanza (salute, istruzione, mobilità) di quelle aree.

Ad oggi il processo di istruttoria pubblica condotta dal Comitato nazionale aree interne, in partenariato con le Regioni e gli EELL interessati, ha portato alla selezione di circa 65 aree per un numero di circa 1000 Comuni e una popolazione coinvolta che supera 1,8 milioni di abitanti.

Sulla base degli indicatori di spopolamento e distanza dai servizi essenziali elaborati dall'ex DPS, in collaborazione con Banca d'Italia e ISTAT i Comuni classificati come "aree interne" sono 4.261 (52,7% del totale), con una popolazione di 13.541.524 ab. (22,8% della popolazione nazionale) e una superficie di 183.959 Km² (61% del totale).

Zone Franche Urbane (ZFU)

Art.33

a) i commi 9 e 10 dell'art. 33 sono soppressi e aggiungere il seguente comma:

“Il fondo destinato al finanziamento delle Zone Franche Urbane (ZFU) sull'intero territorio del Paese di cui alla Tabella E della Legge 190 del 23 dicembre 2015 è incrementato di Euro 50.000.000 per l'anno 2016 e 50.000.000 per 2017 a valere del Fondo Sviluppo e Coesione di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011, che risulterà ridotto delle corrispondenti quote di competenza.”

Motivazione

L'art. 22 bis del D.L. n. 66/2014 ha rifinanziato le ZFU, autorizzando una spesa di 75 milioni di euro per il 2015 (ridotti a 40 milioni dalla legge di stabilità 2015: tabella E pag. 3333, legge 190 del 23 dicembre 2015) e di 100 milioni di euro per il 2016 (poi ridotti a 50 milioni dalla legge di stabilità 2015: tabella E pag. 3333),per 55 ZFU:

- 45 ZFU delle Regioni Sicilia, Puglia, Calabria, Campania, attuate con D.M. 10 aprile 2013 e già destinatarie di una prima tornata di bandi: a) ZFU CALABRIA (7): Crotone, Lamezia Terme, Rossano, Corigliano, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia; b) ZFU CAMPANIA (9): Napoli , Mondragone, Torre Annunziata, Aversa, Benevento, Casoria, S. Giuseppe Vesuviano, Portici (centro storico), Portici (zona costiera); c) ZFU SICILIA (18): Catania, Erice, Gela, Aci Catena, Acireale, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetro, Giarre, Messina, Sciacca, Termini Imerese, Trapani, Palermo (porto), Palermo (Brancaccio), Bagheria, Enna, Vittoria, Lampedusa e Linosa. d) ZFU PUGLIA (11): Andria; Barletta; Foggia; Lecce; Lucera; Manduria; Manfredonia; Molfetta; San Severo; Santeramo in Colle; Taranto.
- le “ulteriori” 10 ZFU individuate all'epoca dalla delibera CIPE n. 14/2009 , ricadenti nelle Regioni non comprese nell'obiettivo “Convergenza”: Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa –Carrara, Matera.

All'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, lo stanziamento, ammontava dunque a 90.000.000 di euro complessivi per 2015 e il 2016.

A seguito di ulteriori tagli, operati dal DL Enti locali, ad oggi, per le 45 delle ZFU già beneficiarie e le ulteriori 10 nuove dell'area Centro – Nord. Il DL 19 giugno 2015, n.78, infatti, ha istituito una nuova ZFU con decreto - legge che comprende l'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici.

Per la copertura finanziaria dell'intervento la norma destina 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'art. 22 bis del decreto legge n. 66 del 2014.

Per effetto di tale ulteriore disposizione, la dotazione finanziaria per la concessione delle agevolazioni si è dunque significativamente ridotta, essendo infatti rimasti solo 50 milioni di euro per il biennio 2015-2016, da ripartire tra ben 55 zone franche urbane e, al lordo

delle spese di assistenza tecnica per l'attuazione pari al 2% dell'importo stanziato, ogni zona franca riceverebbe una agevolazione media pari a 900.000 di euro.

Le disposizioni di cui all'art. 33, comma 9 e 10, del disegno di legge di Stabilità 2016, comunicato alla Presidenza il 25 ottobre 2015, prevedono la "restrizione" delle ZFU alle 22 ZFU previste dalla Delibera CIPE n.14/2009: Catania, Torre Annunziata, Napoli, Taranto, Cagliari, Gela, Mondragone, Andria, Crotone, Erice, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Rossano, Iccce, Lamezia Terme, Campobasso, Velletri, Sora, Pescara, Ventimiglia, Massa/Carrara, Matera.

Tale previsione è accompagnata dall'ulteriore taglio delle risorse finanziarie per il 2016 (tabella E, pag. 451 del disegno di legge di stabilità 2016, comunicato il 25 ottobre alla Presidenza); in base a questo taglio le risorse residue disponibili per il 2016, risultano pari a 10 milioni di euro.

Ciò non risolverebbe la criticità dell'esiguità delle risorse a disposizione per ogni zona franca, che riceverebbe un'agevolazione di poco superiore al milione di euro.

Si ritiene pertanto che:

- ✓ l'incremento delle risorse a disposizione è dunque necessario perché gli esigui fondi oggi a disposizione per tale istituto non sono sufficienti a coprire il fabbisogno atteso di incentivazione fiscale delle imprese collocate in queste nuove ZFU, provocando gravi conseguenze in termini di efficacia dell'intervento.
- ✓ risulta, altresì, necessario mantenere il riferimento delle disposizioni normative in tema di ZFU alle 55 zone di cui all'art. 22 bis del DL 66/2014, in quanto il criterio scelto per la "restrizione" del numero di ZFU risulta arbitrario, dal momento che rientrano nel novero delle 22 ZFU, sia Zone franche che hanno già ricevuto agevolazioni, sia zone franche c.d. "nuove", senza alcun criterio o indicatore che giustifichi l'esclusione delle altre 33 ZFU.
- ✓ quanto al comma 10, le risorse rinvenienti da revoche e rinunce, già in base alle previsioni normative vigenti ed al DM attuativo del 10 aprile 2013, spettano alle ZFU di riferimento.

Pari opportunità

Aggiungere il seguente articolo

“1. All’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 6 è abrogato”.

Motivazione

L’art. 6 c. 6 del decreto legislativo n.165 del 2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non provvedono all’adozione del piano delle azioni positive non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette

Si ritiene opportuno abrogare la disposizione contenuta nell’art. 6 comma 6 del decreto legislativo n.165 del 2001 relativo al divieto, per le amministrazioni pubbliche, di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, nel caso in cui non abbiano provveduto all’adozione delle azioni previste per l’organizzazione e la disciplina degli uffici attraverso la definizione e variazione delle dotazioni organiche.

Riteniamo in proposito che vada lasciata ai Comuni l’autonomia organizzativa e gestionale, e che non vada lesa l’autonomia decisionale in merito all’assunzione di nuovo personale, nei limiti delle disposizioni vigenti.

Si propone pertanto di abrogare la disposizione.

Aggiungere il seguente articolo

RECUPERO A FINI ABITATIVI DEGLI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art.

(Istituzione Programma Triennale di recupero a fini abitativi e sociali gli immobili confiscati alla criminalità organizzata) :

1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità organizzata.

2. Il Programma di cui al comma 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie Locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai Comuni.

3. Il suddetto Programma, è alimentato con le risorse del "Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa" di cui all'art. 11 comma 12 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018.

Motivazione

La proposta punta ad individuare una modalità di efficace e concreto utilizzo da parte dei Comuni degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, attraverso l'adozione di un Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali da destinare alle categorie più svantaggiate che contribuisca di superare le difficoltà ad oggi esistenti in merito alla gestione di tali beni.